Università di Brescia, venerdì 30 ottobre 2026
Seminario di Dottorato
Spazi di libertà, tutele giuridiche e criticità del sistema penitenziario

La Costituzione dietro le sbarre: un affresco in più quadri [1]

ANDREA PUGIOTTO
Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Ferrara

1. Stato dell'arte

In un seminario dedicato alle criticità della condizione carceraria, credo sia doveroso partire da un dato di verità: oggi i detenuti non sono *un* pericolo; semmai sono *in* pericolo.

A dimostrarlo, è sufficiente sfogliare la tragica antologia della *Spoon River* carceraria. Secondo i dati ufficiali, questo è lo storico dei decessi e dei suicidi in carcere [2] Guardiamo ai dati dell'anno in corso, peraltro parziali perché aggiornati al 31 agosto: 184 decessi, 49 suicidi + 37 decessi per cause ancora da accertare.

È doveroso partire da qui, perché un suicidio in un contesto istituzionale è come L'urlo di Edvard Munch [3]: è l'espressione estrema e irreversibile dell'insopportabilità di una situazione, quella di un universo concentrazionario ad alta densità.

Pallottoliere alla mano 4, al 31 agosto 2026 i ristretti in carcere attualmente si contano in 64.489. Guardando allo storico, è la cifra più alta di un totale progressivamente crescente di anno in anno.

Questi numeri non rappresentano la risultante di un'eccedenza di soggetti che delinquono, responsabili di una vulnerabilità sociale che impone il ricorso alla leva penale e alla detenzione. Ancora una volta, sono le cifre a smentire una simile interpretazione: nel 1990 il numero di omicidi superava di poco i 3.000; oggi è sceso a 230. In calo è anche la criminalità predatoria (rapine, furti in casa, furti d'auto) Eppure, il numero di detenuti è cresciuto da 25.573 (nel 1990) agli oltre 64.000 attuali (più del doppio)

Dunque, il rapporto tra tasso di criminalità e popolazione detenuta è inversamente proporzionale 5: diminuisce il primo, mentre cresce esponenzialmente la seconda. La rappresentazione corrente, basata sull'equivalenza +delinquenza=+detenzione, è una falsa narrazione: sfila dalla realtà i fatti, ciò che resta è *storytelling.*

Se a questo allarme sociale - empiricamente ingiustificato - si risponde con un muscoloso pan-penalismo è perché è molto popolare, assicura facile plauso e garantisce dividendi elettorali.

Eppure, salvo non si voglia punire tutti i reati con il "fine pena mai", prima o poi i detenuti torneranno in libertà. E la sicurezza sociale 6 dipende non da *quando,* bensì da *come* usciranno dal carcere. Ecco perché nella vulnerabilità dei detenuti si rispecchia la nostra (futura) vulnerabilità. Da questo punto di vista, non c'è da stare tranquilli: ancora una volta sono i numeri a testimoniarlo.

Dei troppi suicidi dietro le sbarre ho già detto. Aggiungo un dato ulteriore 7: nel 2025, sono stati 6.539 gli indennizzi riconosciuti dalla magistratura di sorveglianza, *ex* art. 35-*ter* ord. penit., per violazione dell'art. 3 CEDU (che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti). Ce ne parlerà, poi, la dottoressa Vannetiello.

Quanto al sovraffollamento carcerario 8, al 31 agosto 2026, il numero di reclusi in carcere ha raggiunto quota 64.489, a fronte di una capienza regolamentare di 51.200 posti, di cui effettivamente agibili sono solo 46.343. Il tasso di affollamento medio sui posti effettivi, dunque, raggiunge la vetta dolomitica del 139,2%. Esistenzialmente,

carceri sovraffollate significano – in concreto - condizioni igienico-sanitarie deteriorate, minor contatti con gli operatori sociali, mancanza di offerte trattamentali, spazi invivibili (in media, 1 detenuto vive in meno di 3 mq di superficie calpestabile), tensione e stress per l'intera comunità carceraria (agenti penitenziari inclusi). È un sovraffollamento che si avvia a tornare strutturale e sistemico, come quando, nel 2013, intervenne l'umiliante condanna del nostro paese a Strasburgo, mediante la sentenza-pilota *Torreggiani c. Italia* 9.

Come si spiegano simili cifre?

Sociologicamente, il carcere sovraffollato è il sostituto autoritario delle dismesse politiche di *welfare*.

Giuridicamente, si tratta del prodotto di più concause: la carcerizzazione conseguente a due testi unici "proibizionisti", quello sul consumo di stupefacenti e quello sull'immigrazione; l'introduzione di sempre nuove fattispecie di reato; l'incremento delle pene, previste e irrogate; il massiccio ricorso alla carcerazione preventiva.

I nomi indicano le cose. Ebbene, per indicare tale situazione non esiste nel vocabolario una parola primitiva. Siamo, infatti, costretti a usare il superlativo di un superlativo: sovraffollamento. E il sovraffollamento non è assenza di spazi, semmai costrizione fisica in spazi già saturi, capace perciò di trasformare la pena in una primitiva punizione corporale.

Ecco perché sarà importante l'esito della *quaestio* 10 promossa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, già discussa a Palazzo della Consulta nell'udienza pubblica del 22 settembre scorso, alla cui dialettica processuale ha partecipato anche la vostra Associazione "Passione Civile con Valerio Onida" con un pertinente *amicus curiae.* Vedremo se la Corte costituzionale – fedele al monito formulato tredici anni fa (sent. n. 273/2013) ma inevaso dal legislatore – introdurrà il differimento facoltativo della pena, quando la sua esecuzione è contraria alla dignità personale del detenuto.

2. Anamorfismo

Al carcere, dunque, dobbiamo guardare come luogo ad acuta vulnerabilità. Eppure, il carcere è invisibile ai più. Come il *Quadrato nero su fondo bianco* dipinto da Kazimir Malevich 11: rappresenta il vuoto, un buco nero che assorbe tutto, che non puoi attraversare con lo sguardo. Analogamente, gli istituti di pena vengono collocati fuori dai centri abitati, oltre il nostro orizzonte visivo. Perché ciò che non si vede sembra non esistere. E quanto si riesce a nascondere è come non fosse mai accaduto. Ecco perché "visitare i carcerati" è un atto politico, non solo un'opera di misericordia corporale. Serve a impedire che lo Stato – aiutato da una generalizzata cecità - trasformi la propria potenza in prepotenza sul detenuto impotente.

Solo guardandolo, il carcere smette di essere un mondo a parte per tornare ad essere parte del nostro mondo, sottoposto alle sue stesse leggi, in primo luogo costituzionali e internazionali. Diversamente - come narra José Saramago nel suo distopico romanzo *Cecità* 12 – il non vedere favorisce il buio della ragione, l'indifferenza verso la vulnerabilità altrui: *«siamo ciechi perché siamo morti, oppure, se preferisci che te lo dica diversamente, siamo morti perché siamo ciechi, il risultato è lo stesso»* (p. 213). In un mondo fatto di persone che non vedono né guardano, nessuno potrebbe salvarsi.

Nel guardare al carcere è però essenziale assumere un punto di vista corretto 13. Diversamente si rischia di avere del carcere una rappresentazione *anamorfica,* cioè deformata e inintelligibile. Che cos'è l'anamorfismo? È un'illusione ottica per cui un'immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendola riconoscibile solamente se osservata da una precisa prospettiva. Come nell'iconico dipinto di Hans Holbein, *Gli ambasciatori,* conservato alla *National Gallery* di Londra 14.

Ecco come lo descrive Nadia Fusini, che a quel dipinto ha dedicato un libro (*Il potere o la vita,* il Mulino 2021): «due uomini, disposti come colonne (…) lo dominano (…). Si appoggiano entrambi a uno scaffale [che] a mo' di sineddoche (…) esibisce gli interessi intellettuali dei due giovani, in linea con quelli delle classi più agiate

(…). Tutto mi induce a cogliere la potenza e la solennità della rappresentazione: i due uomini sono (…) vicari del potere mondano (…). Quand'ecco che a minare la solenne, cerimoniale rappresentazione (…) una forma confusa striscia dal basso. E ostacola la mia visione, imbarazza il mio sguardo». Una macchia. «Che cos'è? Non distinguo (…), mi sposto a destra, a sinistra, indietreggio. Arretro, osservo da più punti nel suo sbieco profilo la massa oblunga (…). Finché (…) ecco che prende d'un tratto figura qualcosa (…) come un difetto, un errore, uno sgorbio. Ora vedo un osso, sì, un osso scavato. Anzi, un cranio scarnificato. Anzi, un teschio – ecco che cos'è». Finalmente, guardato dal giusto punto prospettico, il dipinto si rivela per quello che autenticamente rappresenta: non l'elogio della *vanitas,* ma un *memento mori.* «Guardo ancora e mi convinco che è così» e il quadro «trascina ogni significato nel verso del lutto» **15**.

Analogamente, nel guardare all'esecuzione penale si tratta di scegliere il giusto punto di osservazione **16**: dobbiamo privilegiare il suo orizzonte di senso o il suo campo di esperienza? Il suo disegno costituzionale o la sua effettività?

È un'opzione decisiva. Da costituzionalista, non ho dubbi sulla scelta da fare. Allievo di Lorenza Carlassare, ricordo il suo limpido insegnamento che rimanda ai fondamentali della mia disciplina: se la nostra è *«una Costituzione rigida e garantita, ciò che contrasta con i suoi principi va considerato violazione e come tale denunciato»*. Tra l'orizzonte di senso della pena e il suo campo d'esperienza, è il primo a dover essere privilegiato. Regola (costituzionale) e regolarità (normativa e applicativa) non vanno mai confuse perché tra i due fenomeni c'è una differenza di natura e di grado gerarchico. E il fatto, per quanto ripetuto, non può farsi norma e scalzare la regola costituzionale, specialmente quando la stravolge.

La Costituzione, in quanto scritta e rigida, è un libro. E come con grande plasticità mostra una straordinaria installazione dell'artista messicano Jorge Méndez Blake **17** - diventata virale sul *web* con il titolo *L'impatto di un libro* (2007) - l'uso di un libro è capace di introdurre un dislivello che, seppur minimo, incrina anche il più robusto dei muri. Lo crepa. E sono sempre le crepe a preannunciare i cedimenti strutturali del futuro.

Dunque, la regola costituzionale è il parametro di giudizio, la regolarità è l'oggetto da sottoporre a giudizio. Solo mantenendo questo sguardo saremo in grado di restituire un ordine al sistema penitenziario, recuperandolo alla sua legalità.

Privilegiare l'orizzonte di senso della pena sul suo campo d'esperienza è il solo modo per impedire l'edificazione di quelle anamorfiche *Carceri d'invenzione* 18 che il pittore veneziano Giovanni Battista Piranesi realizzò, tra il 1745 e il 1750, su sedici incisioni. La prigione come un mondo geometrico irrazionale eppure precisissimo, fondato su calcoli esatti che conducono volutamente a proporzioni sbagliate. Luogo di negazione del tempo e dello spazio, un incubo esistenziale rappresentato da quelle forme labirintiche e quegli inganni prospettici che influenzeranno, poi, tanti altri artisti (Cornelis Escher, su tutti).

3. Orizzonte

La sintassi delle pene e della loro esecuzione trova la propria grammatica nell'art. 27, 3° comma, della Costituzione 19. Recita così: *«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».*

20 Con il divieto incondizionato della pena capitale (art. 27, 4° comma) e con l'obbligo di penalizzazione della tortura (art. 13, 4° comma), traccia il triangolo costituzionale nell'area del quale trova collocazione la potestà punitiva di cui lo Stato ha il legittimo monopolio.

È il paradigma rieducativo la bussola 21 di chi maneggia il diritto punitivo. Come vedremo, ne orienta costituzionalmente la dimensione statica (la pena *minacciata* dal legislatore e *inflitta* dal giudice), la proiezione dinamica (la pena *eseguita* come trattamento penitenziario), finanche il suo momento *estintivo* (attraverso gli atti di clemenza parlamentare e presidenziale).

In passato, non è stato così 22. Egemone la teoria polifunzionale della pena, l'art. 27, 3° comma veniva relegato nella sterile categoria della cc.dd. norme programmatiche, prive di immediata precettività. In ogni caso, risultava soccombente ogni qual volta la discrezionalità legislativa sceglieva di anteporre al fine rieducativo della pena una diversa finalità (retributiva, di prevenzione generale, di prevenzione speciale negativa), in ragione delle proprie insindacabili scelte di politica del diritto.

Questo originario agnosticismo non verrà meno neppure negli anni successivi alla riforma dell'ordinamento penitenziario, intervenuta con legge 26 luglio 1975, n. 354 23. Cambieranno solo i fattori, ma non il prodotto finale. Come? Relegando la finalità rieducativa nella sola fase dell'esecuzione penale. Escludendola, così, dalle precedenti fasi dell'incriminazione astratta e della commisurazione concreta della pena.

Oggi non è più così 24. Oggi all'art. 27, 3° comma, Cost. si riconosce una portata precettiva a 360°. Come infatti insegna una giurisprudenza costituzionale consolidata 25, il finalismo penale – che la Costituzione vuole orientato alla rieducazione del reo - è un orizzonte lungo che include l'intera vicenda ordinamentale della pena, *«da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»* (sentt. nn. 313/1990, 172/2017, 149/2018).

4. Sintassi

Come va letto l'art. 27, 3° comma, Cost.? La sua è una struttura sintattica chiara 26. Dopo tanti decenni di interpretazione costituzionale, infatti, i suoi enunciati aperti hanno oramai assunto una precisa direzione (un orizzonte di senso, appunto). Vediamo quale, decostruendone il testo.

27 *«Le pene»* ne sono il soggetto, espresso al plurale. Il disegno costituzionale del diritto punitivo, infatti, nega la pigra equivalenza tra pena e carcere (parola, quest'ultima, che non compare mai nella nostra Carta fondamentale). Ragionando di *«pene»* (art. 27, 3° comma), contrapponendo la *«detenzione»* a *«qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale»* (art. 13, 2° comma), parlando genericamente di punizione e non di incarcerazione (art. 25, 2° comma), la Costituzione ci racconta di una pluralità di sanzioni possibili. Non è detto, infatti, che il carcere rappresenti sempre la punizione più efficiente e meglio orientata alla risocializzazione del condannato.

C'è dell'altro, dietro quel plurale. Usandolo, il Costituente immagina un sistema gradualmente diversificato di misure e sanzioni, riferite alla personalità in divenire di ciascun ristretto. È già qui il fondamento costituzionale del ventaglio di pene alternative contemplate nell'ordinamento penitenziario, ad erodere una visione esclusivamente carcero-centrica del diritto punitivo. Una visione carcero-centrica che verrà definitivamente superata quando, da *alternative,* tali misure saranno finalmente elevate a pene *principali*, nella disponibilità anche del giudice della cognizione (come ha iniziato a fare, ancora troppo timidamente, la riforma Cartabia).

28 Le pene *«devono tendere»* alla rieducazione del reo. Apparentemente è un ossimoro, perché accosta due forme verbali dal significato opposto: *devono tendere* è come dire illustre sconosciuta, lucida pazzia, caos calmo, silenzio assordante. È questa una critica suggestiva, frutto però di un abbaglio ermeneutico. La locuzione costituzionale non è affatto contraddittoria: sta a dirci che, fermo restando il suo diritto all'offerta trattamentale, il condannato è libero o meno di aderirvi. Nella formulazione dell'art. 27, 3° comma, l'accento cade sul *«devono»*, mentre il *«tendere»* esprime un limite negativo all'ordinamento penitenziario chiamato a garantire e incentivare il processo rieducativo, senza però imporlo alla libera autodeterminazione del detenuto.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale è inequivoca 29: *«ciò che il verbo "tendere" vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione»* (sent. n. 313/1990). Nessuna ottatività né alcuna imposizione, dunque.

30 Le pene devono tendere a cosa? *«Alla rieducazione».* Si è spesso lamentato che quella dell'art. 27, 3° comma, sarebbe una *vox media,* generica e indeterminata. La stessa giurisprudenza costituzionale sul punto è una panoplia di espressioni non sempre coincidenti: nel tempo, la rieducazione è stata intesa come 31 *«reinserimento nell'ordine sociale»* (sent. n. 168/1972); *«ravvedimento»* o *«recupero sociale»* (sent. n. 271/1998); *«risocializzazione»* (sent. n. 450/1998); *«rispetto della "legalità esteriore", cioè acquisizione dell'attitudine a vivere senza commettere (nuovi) reati»* (sent. n. 138/2001); *«cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale»* del reo (sent. n.172/2017).

Tutte queste definizioni presentano un comun denominatore: l'idea di un recupero al consorzio civile del soggetto recluso. Esprimono, cioè, una visione *secolarizzata* della rieducazione, aliena da ogni forma di emenda morale o di conversione interiore.

C'è un altro dato meritevole di attenzione. La risocializzazione del reo è l'*unica* finalità penale a trovare *testuale* riconoscimento in Costituzione. Il che fonda 32 *«il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»* (sent. n. 149/2018): è quindi finalità *«ineliminabile»* che *«deve sempre essere garantita»* anche rispetto agli autori dei reati più gravi.

Assodato, dunque, è *il carattere universale* dell'idea rieducativa della pena, contro configurazioni normative per "tipi di autore", individuati sulla base del loro *status* o del titolo astratto del reato commesso, rispetto ai quali la rieducazione sarebbe da presumersi impossibile. Fossero pure reati di criminalità organizzata o di eversione politica: come ci ha lasciato scritto Valerio Onida, nel suo ultimo testo pubblicato in vita 33, il finalismo penale non si piega a una logica «di tipo "militare"» perché «reati, pene e percorsi di recupero riguardano *persone,* non pedine di un esercito».

Le pene devono tendere alla rieducazione di chi? 34 *«Del condannato»*. L'uso del singolare (*«condannato»*) rende permeabile l'esecuzione della pena al principio personalistico: per la Costituzione non esistono i condannati alla reclusione, ma singole persone recluse. Il finalismo rieducativo è rivolto al *condannato* (come singolo) e non ai *condannati* (come popolazione detenuta). Da qui il preciso obbligo costituzionale di differenziare l'esecuzione penale avendo riguardo alle attitudini e alle peculiarità di ciascun detenuto.

L'ordinamento penitenziario traduce concretamente questa obbligazione costituzionale, attraverso un percorso trattamentale personalizzato, progressivo, scandito da misure extra-murarie sempre più intense, dove a fare la differenza (anche rispetto all'entità della detenzione effettivamente scontata) sono i progressi individuali registrati nel corso dell'esecuzione penale che danno diritto a sconti di pena anticipanti il ritorno in libertà. Da qui la *flessibilità*, modale e temporale, della pena.

Le pene, infine, 35 *«non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»*. Oltre che concorrere alla costruzione del divieto di tortura come punizione, la previsione fa corpo con il finalismo rieducativo penale. Da sempre, infatti, la giurisprudenza costituzionale 36 riconosce nella natura umanitaria e nella finalità rieducativa della pena *«un contesto unitario, non dissociabile»*, perché *«un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato»* (sent. n. 12/1966).

Tutto ciò ha molto a che vedere con il problema di carceri *sold out* dove i detenuti vengono stipati come tronchi in una legnaia 37. Nasce da qui *«l'attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale»* (sent. n. 279/2013): ecco perché non si tratta di un mero inconveniente di fatto, ma di un *vulnus* profondo al disegno costituzionale della pena.

5. Il diritto alla speranza

Riassumo 38. Una pluralità di pene, ben oltre il paradigma della detenzione inframuraria. L'obbligo per lo Stato di garantire un trattamento penitenziario costituzionalmente orientato, senza mai imporlo al detenuto. Il vincolo inderogabile di un finalismo rieducativo secolarizzato. L'individualizzazione della pena, la sua flessibilità e l'universalità del suo vincolo teleologico. L'umanità della pena come condizione necessaria per un'azione rieducativa del reo.

È questo il disegno che si ricava da una lettura avvertita del testo (apparentemente basico) dell'art. 27, 3° comma, della Costituzione. Ne esce un disegno lineare, geometricamente coerente, essenziale nelle sue tinte, dove tutti i pezzi vanno al posto giusto, tenendosi reciprocamente. Proprio come un dipinto di Mondrian 39, i cui quadri – composti da forme rettangolari di colori primari – dimostrano una complessità e un equilibrio formale che smentiscono la loro apparente semplicità.

L'art. 27, 3° comma, della Costituzione è frutto di una precomprensione scandalosa per i tempi che corrono, ma in realtà di ragguardevole buonsenso 40: è l'assunto secondo cui *«la personalità del condannato non resta segnata in modo irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile, ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento»* (sent. n. 149/2018).

Così configurata, la pena incorpora il diritto per ogni condannato di provare ad essere quello che non è stato. Esattamente il contrario di quella circolarità, sempre uguale e senza uscita, drammaticamente rappresentata da Vincent Van Gogh nel suo *La ronda dei carcerati* 41 evocato anche nella locandina dell'odierno seminario. La scena è ambientata in uno spazio poligonale reso claustrofobico da pareti alte, minacciose, opprimenti, dove ogni speranza di libertà si rivela velleitaria. Lì, in quel cortile, i detenuti sembrano ruotare all'infinito, in un incedere apatico, affaticato, inutilmente ripetitivo. L'eterno ritorno dell'identico.

Opposto è il carcere della Costituzione. Per citare le parole pronunciate dall'allora Presidente Giorgio Lattanzi 42 a Rebibbia, tappa inaugurale del viaggio nelle carceri intrapreso dalla Corte costituzionale: la reclusione rappresenta *«un "dentro" nella prospettiva di un nuovo "fuori", non un "dentro" in cui si finisce ma, nel progetto costituzionale, un "dentro" da cui si ricomincia»*. Tutto ciò è riassumibile in un'espressione di rara forza 43: *il diritto alla speranza*, di cui anche Caino è titolare.

L'espressione non è nata dal pulpito: si ritrova già nella sentenza *Vinter e altri c. Regno Unito,* in tema di ergastolo, della Corte EDU 44. Ed è sempre la Corte di Strasburgo a riconosce che la dignità umana *«impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà»* (*Viola c. Italia* n. 2).

Detto altrimenti, il diritto alla speranza, quale diritto a ricominciare, è la misura della dignità di Caino: negare l'uno significa negare l'altra. Sono le parole a certificarlo 45: anagrammate *reo* e avrete *ero,* come a dirci che cambiare da ciò che si è stati è sempre possibile. Proprio sotto questo aspetto, la parabola di Caino è davvero esemplare. Non tutti ricordano, infatti, che il racconto biblico ha un epilogo ri-generativo: diventato padre, Caino «*costruì una città alla quale diede il nome di suo figlio: Enoc*» (*Genesi,* 4,17). Il primo assassino nella storia dell'umanità è anche il primo costruttore di città. Caino 46 che – dopo tanto tempo e lungo patire – rientra nel consorzio umano è il segno più tangibile che la scommessa costituzionale può essere vinta. Da tutti.

4. Il catalogo giurisprudenziale

Perché questa grammatica e questa sintassi costituzionali non generino una lingua morta, devono tradursi in regole concrete e vincolanti. Il loro abecedario 47 si ritrova in una giurisprudenza costituzionale, oramai straripante, che trova il suo epicentro teorico 48 proprio nell'art. 27, 3° comma, della Costituzione. Esso, infatti:

[1] Opera già sul piano della struttura del reato 49, imponendo la saldatura tra colpevolezza del reo e finalità della pena. Infatti, è il 3° comma dell'art. 27 Cost. a svelare *«l'esatto significato e la precisa portata che il principio della responsabilità penale personale assume nella Costituzione»*, perché *«non avrebbe senso la "rieducazione" di chi [incolpevole] non ha, certo, "bisogno" di essere "rieducato"»* (sent. n 364/1988, ma vedi anche sent. n. 322/2007).

[2] Incide sulla fase di cognizione penale 50, dove il giudice deve essere messo nelle condizioni di *«valutare la congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, 3° comma, Cost.»*. Infatti, *«se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compressione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto»* (sent. n. 313/1990).

[3] Si coniuga con il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale 51, imponendo a legislatore e giudici di verificare l'effettiva necessità della detenzione (sent. n. 139/2025). Infatti, *«il giudicato penale non impedisce al giudice [dell'esecuzione] di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta l'illegittimità»* sopravvenuta, costituzionale o convenzionale (sent. n. 210/2013).

[4] Fonda la progressione del trattamento e il divieto di regressione incolpevole 52, cardini dell'esecuzione penale e operanti come un principio di irretroattività qualificata. Diversamente, si avrebbe la *«vanificazione dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo)»* precludendosi così *«il proseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena»* (sent. n. 306/1993, ma vedi anche sentt. nn. 504/1995, 445/1997, 450/1998, 137/1999, 79/2004, 257/2006, 79/2007).

[5] È la chiave per censurare automatismi legislativi e presunzioni assolute 53, che impediscono l'accesso a benefici o misure alternative (tra le molte, sentt. nn. 306/1993, 445/1997, 239/2014, 76/2017, 229/2019). Tanto più quando la preclusione temporale legislativa è così rigida da sovvertire irragionevolmente *«la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena»* (sent. n. 229/2019, ma già le sentt. nn. 257/2006, 255/2006, 445/1997, 504/1995).

È qui che si è giocato, e si giocherà ancora dopo la sua gattopardesca riforma del 2022, il destino della variante più estrema del carcere a vita: il c.d. ergastolo ostativo (sentt. n. 253/2019, 263/2019; ordd. nn. 97/2021, 122/2022, 227/2022).

[6] Sostiene il controllo di costituzionalità sulla misura della pena 54 - inaugurato dalla sent. n. 236/2016 - che consente alla Corte di ricondurre a proporzione la severità del legislatore. Optando per soluzioni *«a rime adeguate»* (e non più *«a rime obbligate»*), la Corte costituzionale è ora nelle condizioni di ricondurre a proporzione l'eccesso di furore sanzionatorio del legislatore di ieri, di oggi, di domani (cfr. sentt. nn. 222/2018, 233/2018, 40/2019, 88/2019, 99/2019).

[7] Estende il divieto di retroattività penale anche alle misure extramurali intrinsecamente sanzionatorie (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare, liberazione condizionale) 55, perché – al di là del *nomen iuris* del singolo beneficio penitenziario - *«tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa»* (sent. n. 32/2020).

[8] Riconosce il diritto a coltivare relazioni affettivo-sessuali inframurarie 56, poiché la desertificazione affettiva è l'antitesi della risocializzazione (sent. n.10/2024).

[9] Orienta l'esercizio del potere di clemenza [57]. Vale per quella individuale quale misura *«eminentemente umanitaria ed equitativa»* (sent. n. 200/2006). Altrettanto dovrebbe valere per l'esercizio della clemenza collettiva, che *«deve comunque essere valutata in funzione delle finalità "proprie" della pena»* (sent. n. 369/1988). Grazia, amnistia e indulto, infatti, sono modalità attraverso le quali il diritto si confronta con l'azione del tempo e con i dati di realtà, rimediando a situazioni dove la norma punitiva non risponde più al suo autentico significato costituzionale.

Teleologicamente riabilitati, gli istituti di clemenza smettono di essere un'irragionevole eccezione all'eguale trattamento penale. Semmai, veicolano nell'ordinamento la grande potenza del quadro metafisico di Giorgio De Chirico, *Il ritorno del figliol prodigo* [58], capace di esprimere la logica emancipante della clemenza rispetto alla consueta rappresentazione patibolare della legge penale. Come quel gesto di perdono paterno, così le misure di clemenza costituzionalmente legittimate spezzano la logica sacrificale dell'«imperialismo folle di una Legge che non conosce né eccezioni, né grazia, né perdono» (Recalcati)

Il catalogo (giurisprudenziale) è questo. Dunque, il 3° comma dell'art. 27 non è un enunciato programmatico, ma una clausola operativa che condiziona la legittimazione stessa del diritto punitivo. Lo costringe a misurarsi con la persona, non con il solo fatto commesso.

5. Il futuro

Se la finalità rieducativa è l'epicentro di questo vero e proprio "blocco di costituzionalità", il modo migliore per rimuoverlo è riformulare il 3° comma dell'art. 27 Cost. È quanto si prefiggono di fare due identiche proposte di revisione costituzionale [59]. Ecco come [60]:

> La pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, assicura la giusta punizione del reo per il fatto commesso e la prevenzione generale e speciale del reato e deve tendere, con la collaborazione del

condannato, alla sua rieducazione. Sono stabiliti con legge i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale

Il finalismo originario della previsione costituzionale esce drasticamente ridimensionato, attraverso la previsione di ulteriori scopi della pena che – insieme alle «esigenze di difesa sociale» - operano come «limiti della finalità rieducativa», da stabilirsi ««con legge» ordinaria (dunque, dalla maggioranza parlamentare). Di più: in assenza della richiesta «collaborazione del condannato», la rieducazione cede il passo alle altre differenti finalità della pena, esplicitate nella norma riformulata: «la giusta punizione del reo», «la prevenzione generale e speciale del reato».

Gli obiettivi di politica del diritto, per nulla dissimulati, si leggono nelle identiche relazioni illustrative dei due disegni di legge costituzionale.

Per un verso, introdurre la «intimidazione dei consociati, tra gli scopi della pena (...) anche nello stadio della sua concreta irrogazione». In questo modo, la «impossibilità da parte del giudice di erogare pene esemplari che fungano da ammonimento per i consociati, verrebbe automaticamente eliminato».

Per altro verso, «subordinare e limitare la finalità rieducativa della pena» per «salvaguardare e garantire il concetto di "certezza della pena"», in nome di «esigenze di difesa sociale» ora incapsulate nella formula costituzionale.

Né vanno sottovalutate due scelte redazionali. Il fine della «rieducazione» finisce buon ultimo nel lungo elenco degli scopi della pena. «Pena» scritta ora al singolare, in contrapposizione deliberata al plurale («le pene») con cui il Costituente immaginava un ventaglio differenziato di sanzioni riferite alla personalità in divenire di ciascun detenuto.

Riassumendo 61. Ritorno alla polifunzionalità eclettica della pena. Residualità della sua finalità rieducativa. Costituzionalizzazione delle esigenze di difesa sociale. Declinazione in senso sostanziale del principio di certezza della pena. Sdoganamento dell'irrogazione di pene esemplari.

È quanto si prefiggeva già la proposta di legge costituzionale della scorsa legislatura, a firma Giorgia Meloni (AC n. 3154) 62. *Ipse dixit:* una modifica dell'art. 27 Cost. è necessaria, perché l'attuale formulazione del suo 3° comma «rischia di generare l'equivoco» che la difesa sociale «possa risultare recessiva e soccombere del tutto rispetto all'esplicita finalità rieducativa delle pene». Dunque, rovesciando l'ordine delle cose, è per giustificare scelte normative securitarie che s'impone la revisione dell'art. 27, 3° comma, Cost.: fino a ieri «cambiava la legislazione e ci si domandava: è compatibile con la Costituzione? Oggi è sempre meno così: cambia la legislazione, si "aggiorna" la Costituzione» (Galliani).

6. Cavalli di Frisia

È questo, dunque, il futuro 63 che attende l'art. 27, 3° comma, Cost.? Qui il tema si fa incandescente.

La Costituzione, infatti, non è un esoscheletro. Al contrario, è un corpo (normativo) con un proprio genoma fatto di «princìpi supremi» 64 che – come insegna la Consulta - «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» (sent. n. 1146/1988; sull' immodificabilità di tali principi vedi, fra le altre, sentt. nn. 159/2023, 115/2018, 118/2015, 238/2014, 134/2002, 203/1989 e ord. n. 24/2017).

Non si tratta di una mera dottrina preventiva in chiave esclusivamente dissuasiva: la giurisprudenza costituzionale, infatti, registra almeno due occasioni 65 in cui è stata utilizzata per impedire l'ingresso nel nostro ordinamento di norme lesive di principi supremi: è accaduto a una norma concordataria (sent. n. 18/1982) e ad una

consuetudine internazionale (sent. n. 238/2014). In una terza occasione, analogo esito è stato sfiorato di pochissimo (nel noto "caso Taricco": ord. n. 24/2017 e sent. n. 115/2018).

Lo scorso anno, a proposito di due leggi di revisione costituzionale, la Consulta ha consolidato tale dottrina irrigidendola 66 (cfr. sent. n. 125/2025). Ha affermato che l'identità della Costituzione è «definita, nel suo "contenuto essenziale", una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla».

Sia chiaro: invocare i principi supremi come cavalli di Frisia non prefigura futuri appelli pubblici elegantemente redatti, autorevolmente firmati, ma inesorabilmente innocui.

La vera sostanza è nel loro statuto giuridico: se i princìpi supremi definiscono una soglia impossibile da valicare, quella soglia va presidiata dal Presidente della Repubblica a monte (negando la promulgazione della legge di revisione), e dalla Corte costituzionale a valle (dichiarandone la radicale illegittimità). Entrambi i custodi della Costituzione 67, cioè, sono tenuti ad agire per neutralizzare l'apparente paradosso di una legge *formalmente* costituzionale ma, in realtà, *anticostituzionale.* La nostra Carta fondamentale, infatti, è quasi tutta modificabile: la differenza sta tutta in quel *quasi.* Ma è una differenza enorme.

7. Parole da rimuovere

Pene esemplari. Certezza della pena. Residualità del suo finalismo rieducativo. I tre obiettivi del nuovo art. 27, 3° comma, Cost. sarebbero uno sfregio all'attuale volto costituzionale della pena, ridotto come la tela di un quadro di Lucio Fontana 68

La teologia della maledizione perenne si nutre proprio di parole d'ordine come queste: «deve marcire in galere», «certezza della pena», «fine pena mai»; «buttare via la chiave». Parole espressione di un bullismo forcaiolo per il quale l'indulto è un insulto, l'amnistia è un'amnesia, la grazia una disgrazia.

Ebbene, *«bisogna smuovere queste parole così sicure di sé stesse e ridurle al silenzio»:* è la frase che compare in alto a sinistra di un enorme, spettacolare quadro di Gastone Novelli 69 (titolato *Il re delle parole)* che fa bella mostra di sé al Museo del Novecento d i Milano. Quell'ingiunzione 70 (*«bisogna smuovere queste parole così sicure di sé stesse e ridurle al silenzio»*), più che una suggestione pittorica, pare a me un programma di politica del diritto costituzionalmente orientato. Un programma di cui oggi si sente urgente bisogno. 71

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Venerdì 30 ottobre 2026
Dottorato in *Diritti, Persona, Innovazione e Mercato*
Spazi di libertà, tutele giuridiche
e criticità del sistema penitenziario

La Costituzione dietro le sbarre: un affresco in più quadri

ANDREA PUGIOTTO
Ordinario di Diritto costituzionale
Università degli studi di Ferrara



Fonte: Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Dati aggiornati al **31 agosto 2026**

DECESSI IN CARCERE:

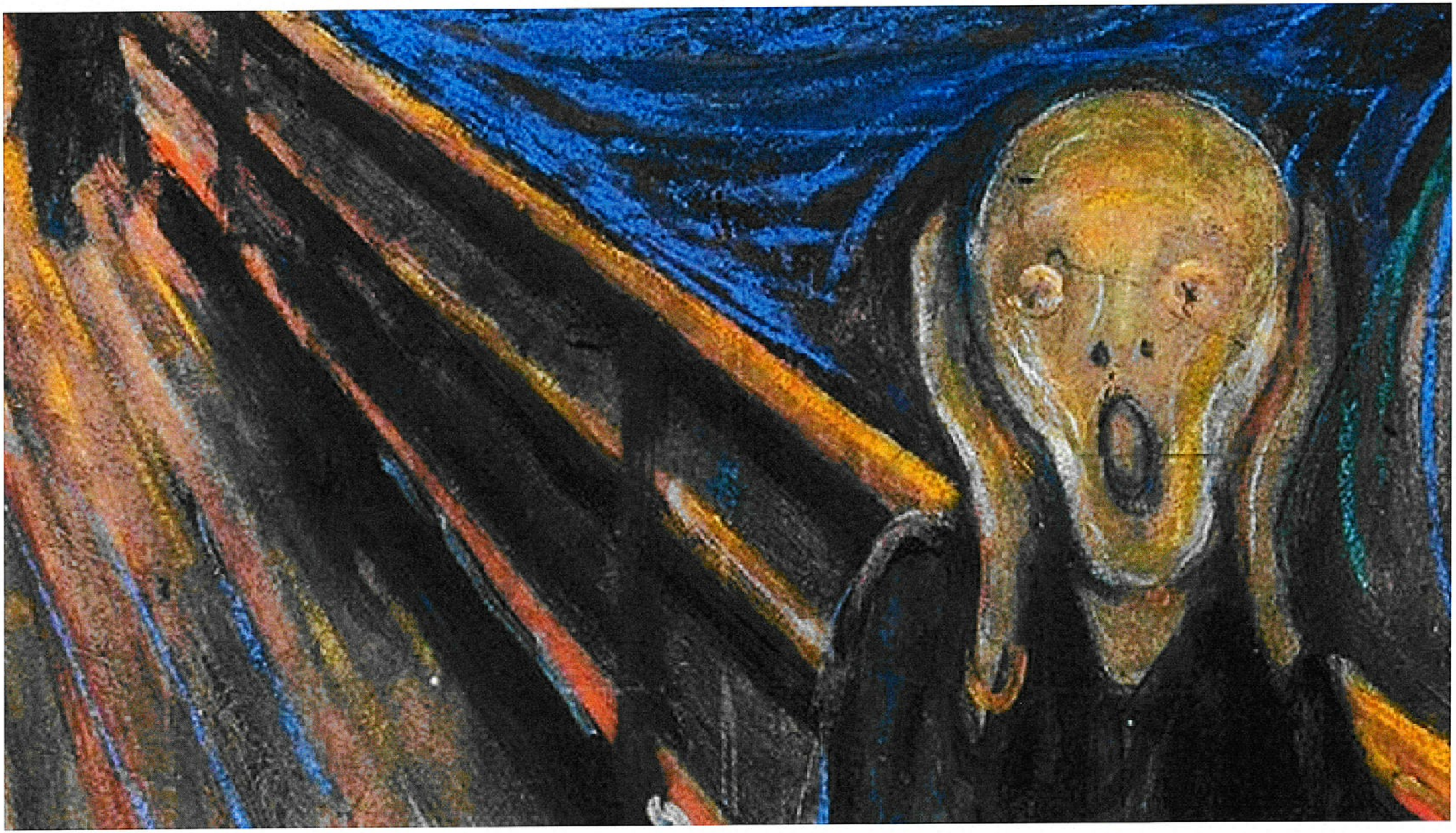
2021.....**112**
2022.....**140**
2023.....**170**
2024.....**163**
2025.....**167**
2026.....**184**

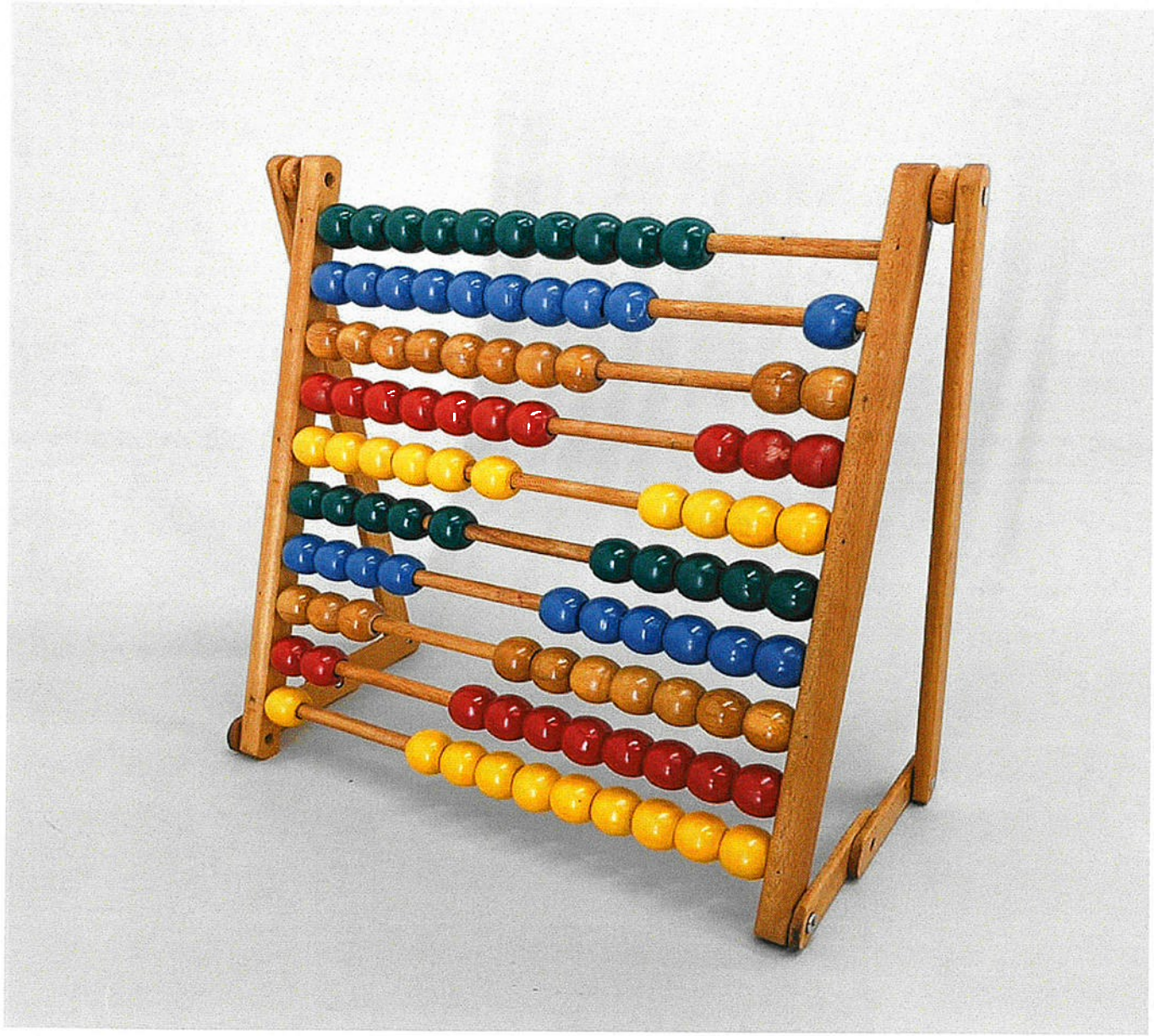
SUICIDI IN CARCERE:

2021.....**37**
2022.....**57**
2023.....**45**
2024.....**64**
2025.....**53**
2026.....**49**

DECESSI PER CAUSE DA ACCERTARE:

2021.....**6**
2022.....**18**
2023.....**18**
2024.....**6**
2025.....**36**
2026.....**37**





PRESENZA MEDIA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA:

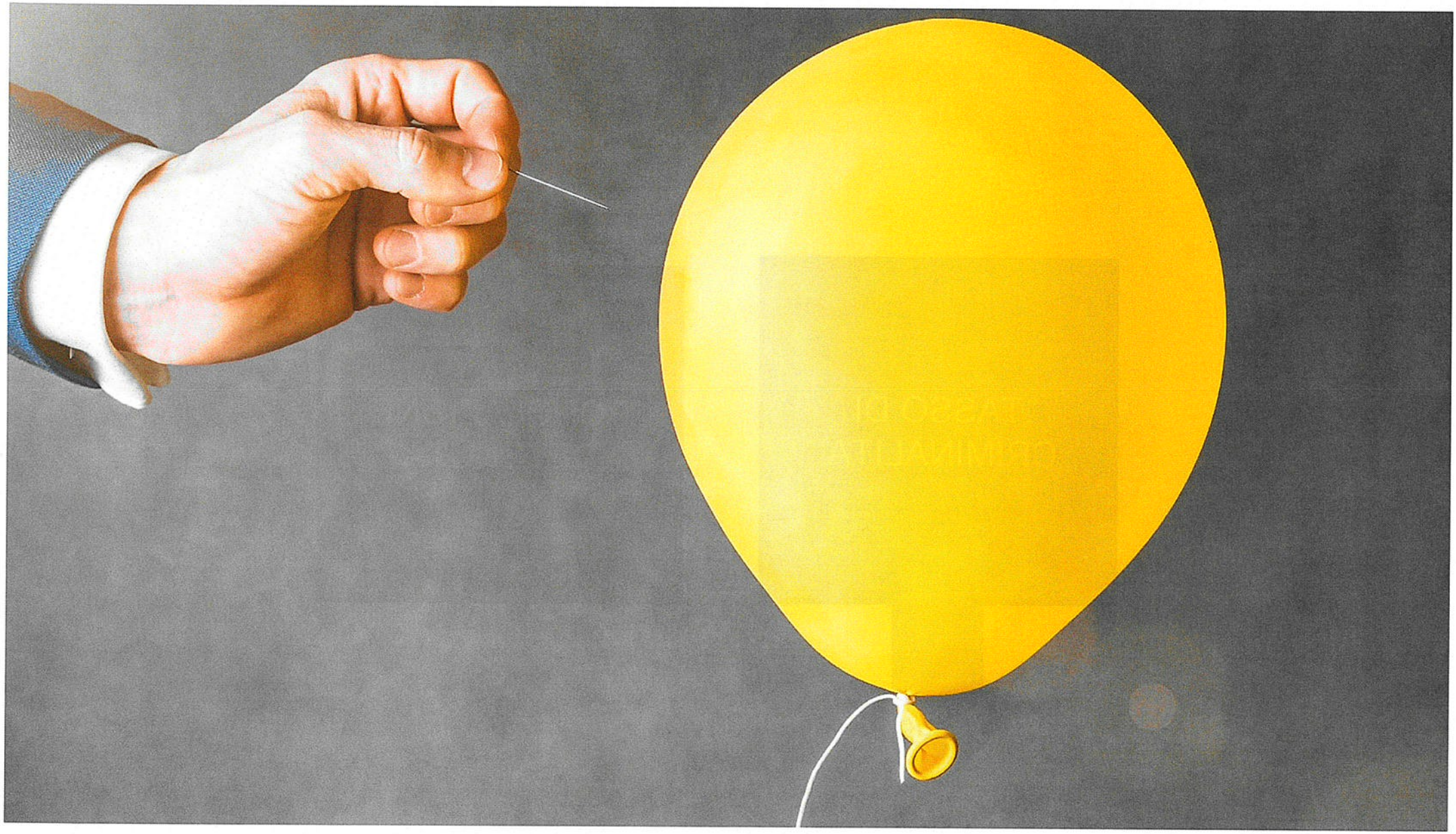
1990.....**25.573**
[...]

2021.....**53.515**
2022.....**54.806**
2023.....**57.082**
2024.....**61.228**
2025.....**62.504**
2026.....**64.489**

Fonte:
Ufficio del Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale

Dati aggiornati al **31 agosto 2026**


TASSO DI CRIMINALITA'
POPOLAZIONE DETENUTA





Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 35 ter

Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU
nei confronti di soggetti detenuti o internati

Anno 2025
Numero di indennizzi riconosciuti.....**6.539**

Fonte: Antigone



64.489 detenuti
51.200 posti (capienza regolamentare)
46.343 posti (capienza effettiva)

dati aggiornati al **31 agosto 2026**

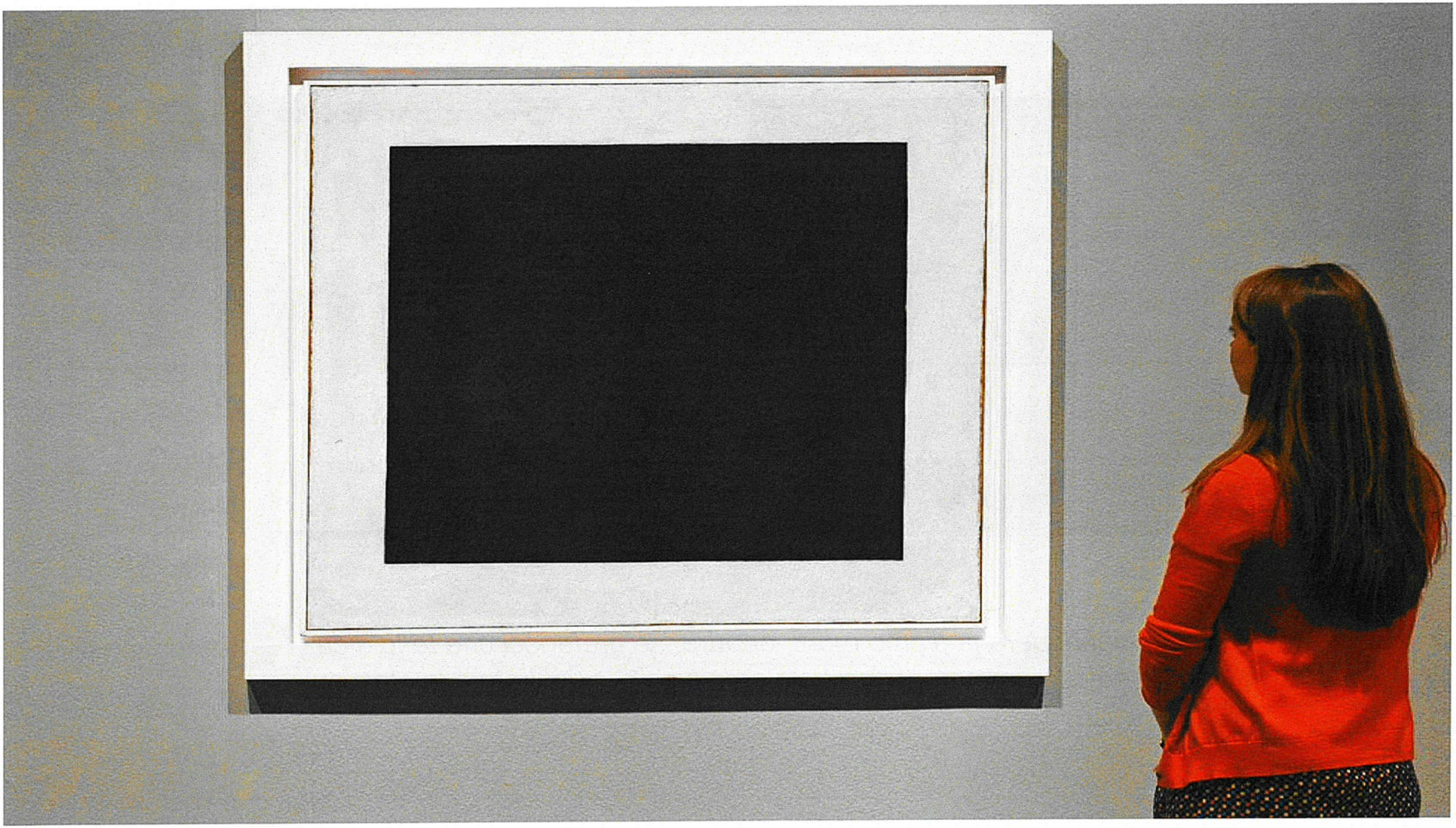
Tasso di affollamento medio
sui posti effettivamente disponibili:
139,2%

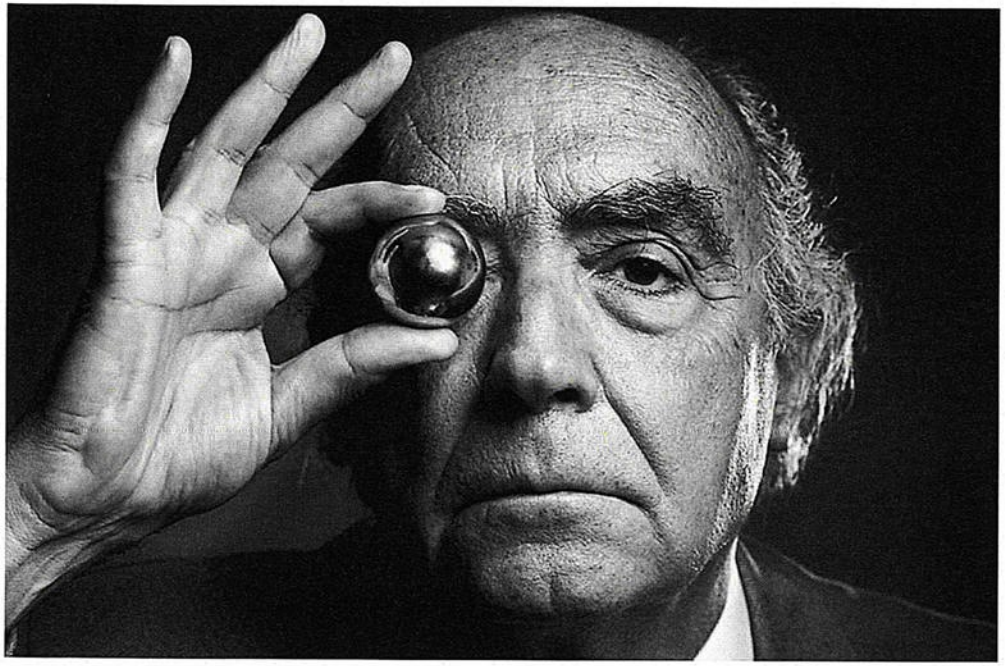


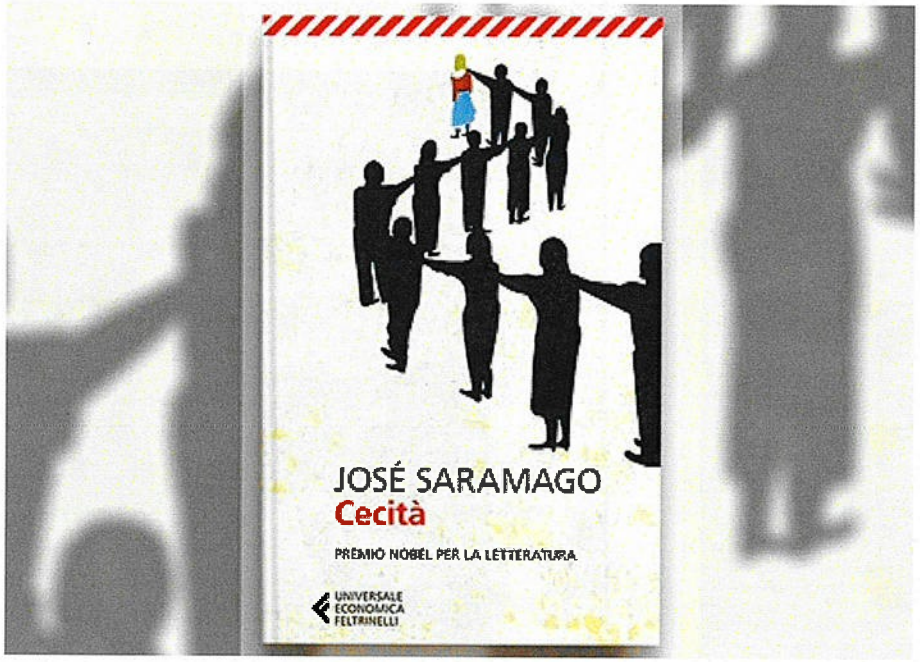
Corte EDU, Sez. II, *Torreggiani e altri* c. *Italia*, 8 gennaio 2013



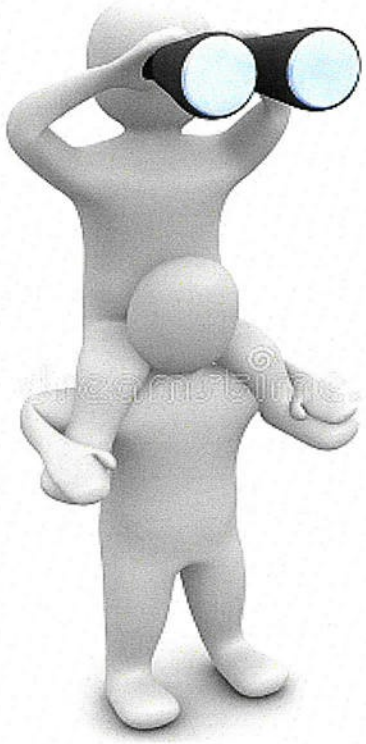
Tribunale di sorveglianza di Firenze, r.o. n. 69 del 2026
Udienza pubblica del 22 settembre 2026







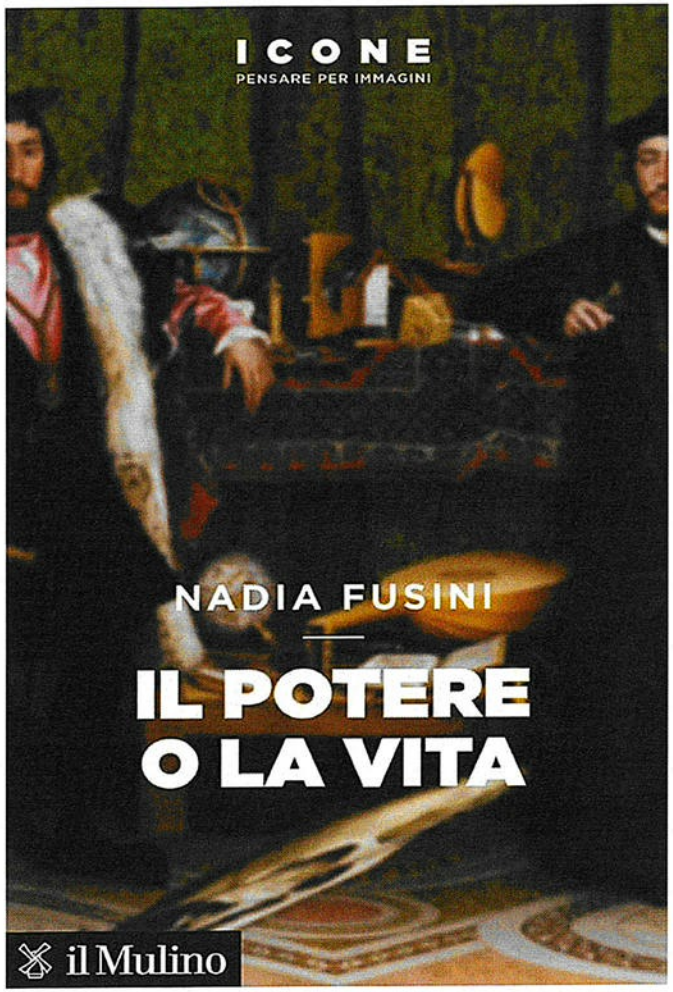
«siamo ciechi perché siamo morti, oppure, se preferisci che te lo dica diversamente, siamo morti perché siamo ciechi, il risultato è lo stesso»



ANAMORFISMO



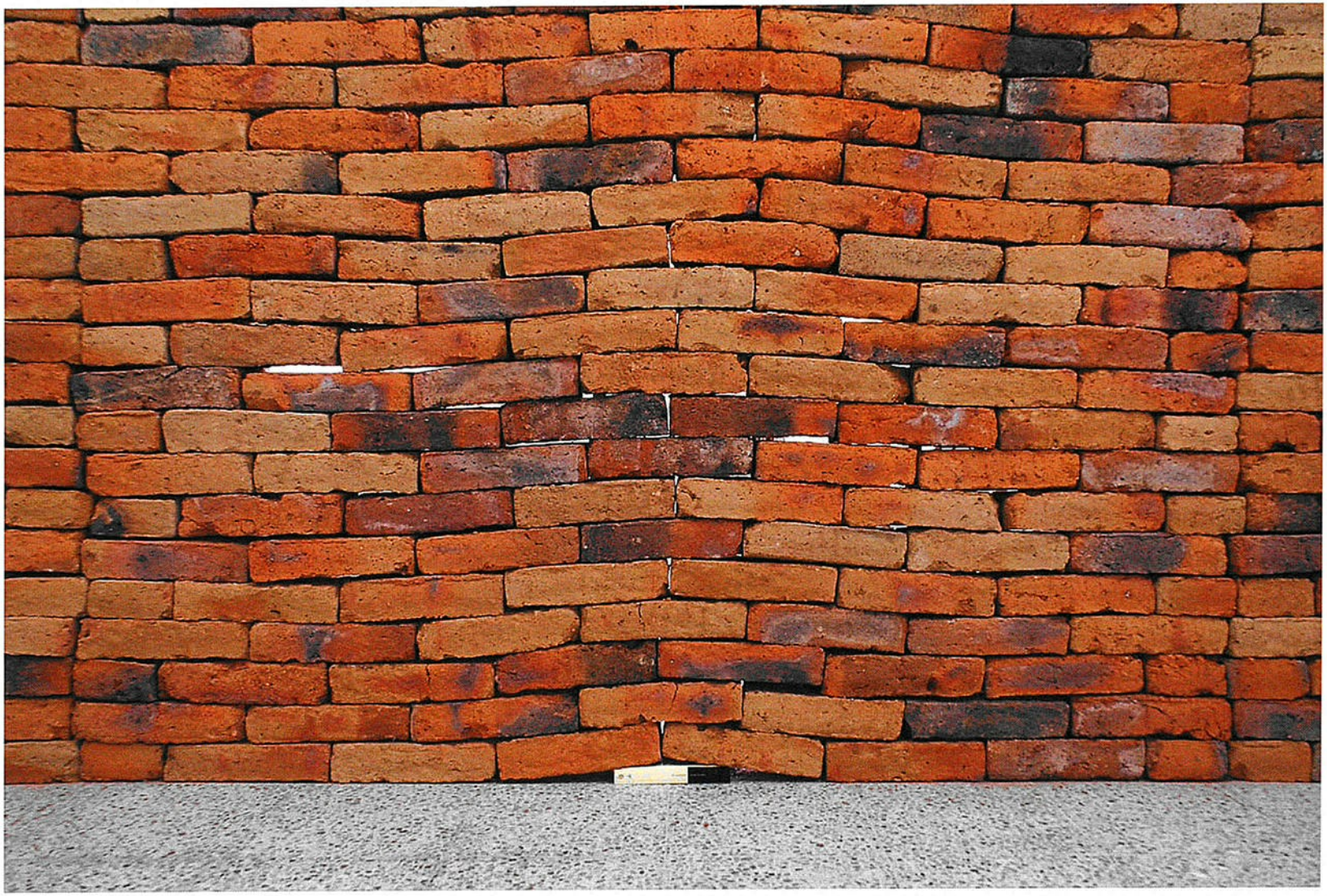


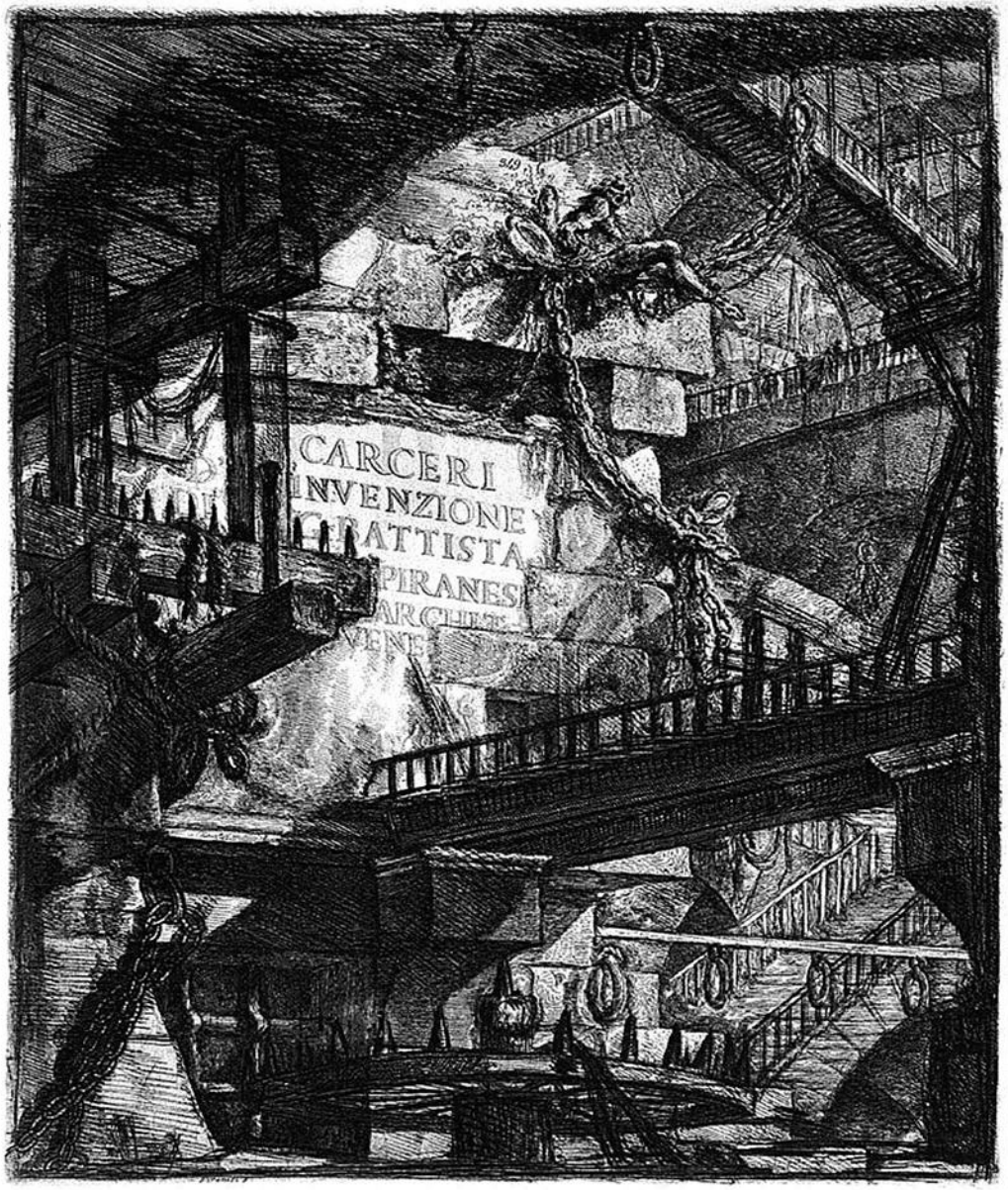

ICONE
PENSARE PER IMMAGINI
NADIA FUSINI
IL POTERE
O LA VITA
il Mulino

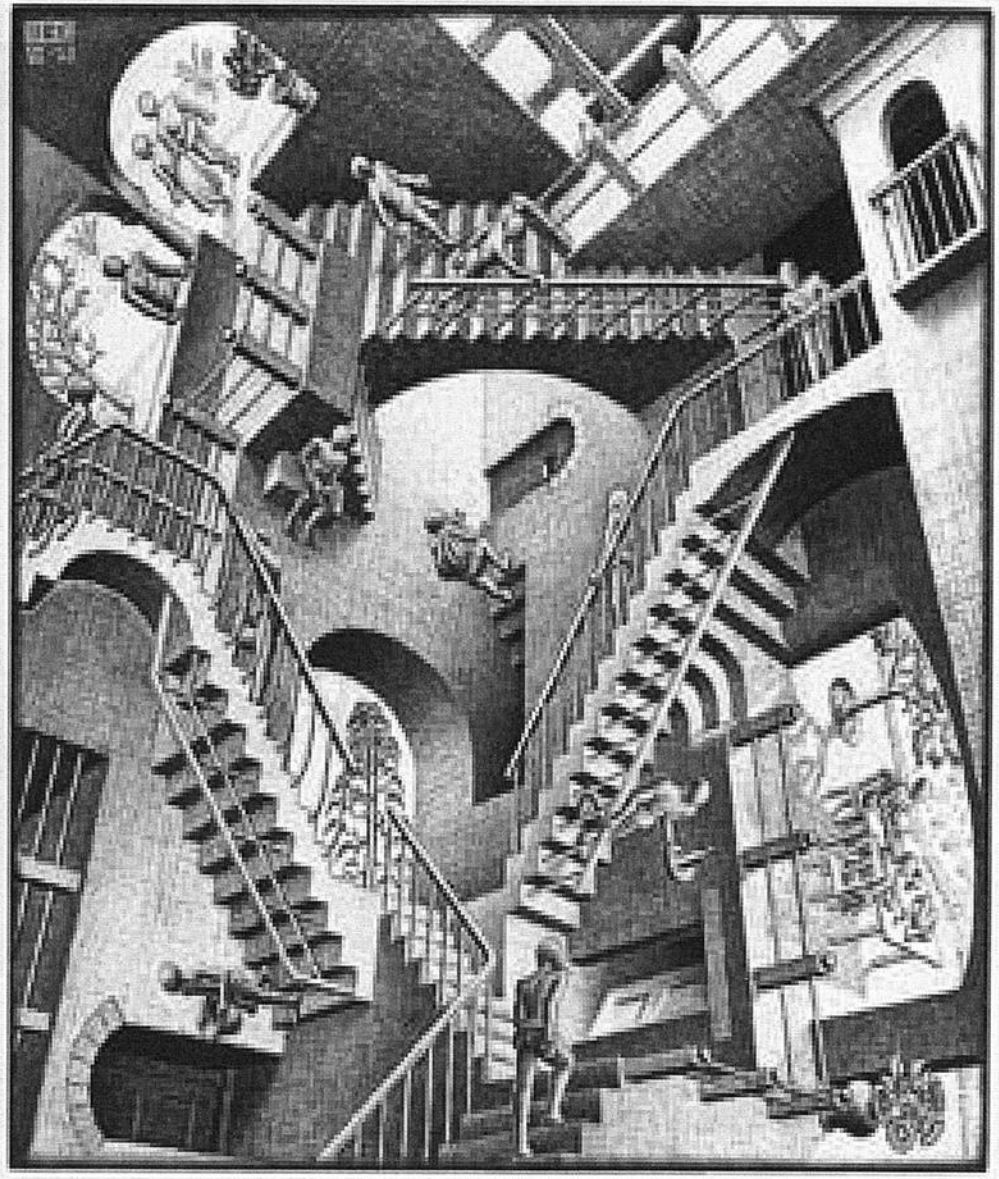


ORIZZONTE DI SENSO
(la regola costituzionale)

CAMPO DI ESPERIENZA
(la regolarità normativa e applicativa)




CARCERI
INVENZIONE



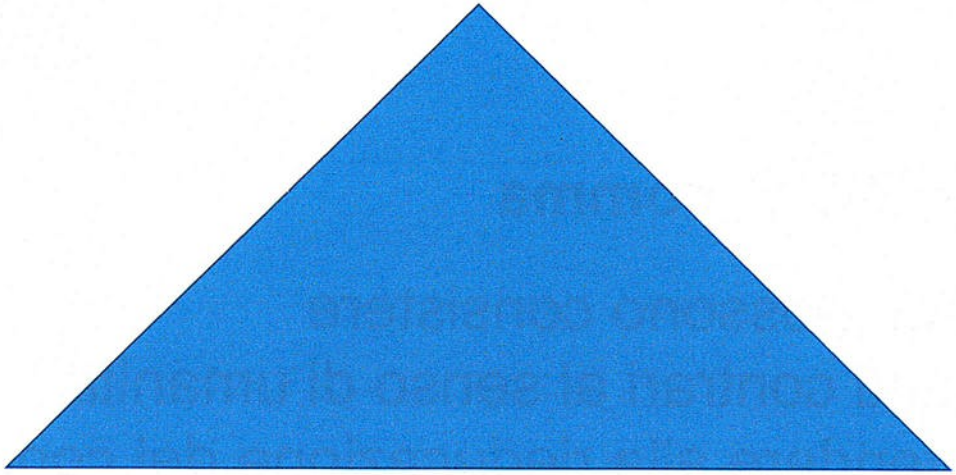


Art. 27, 3° comma

Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato

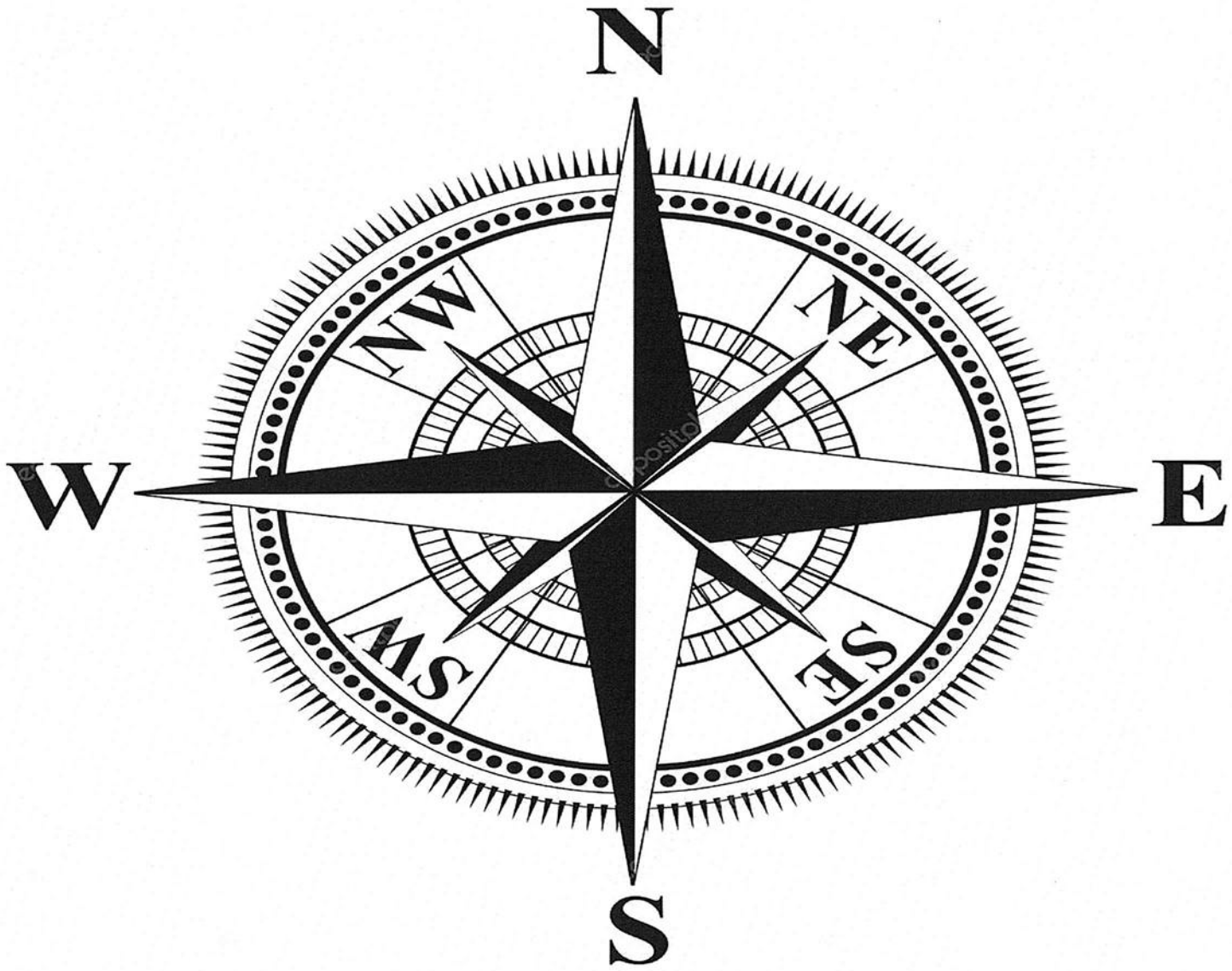


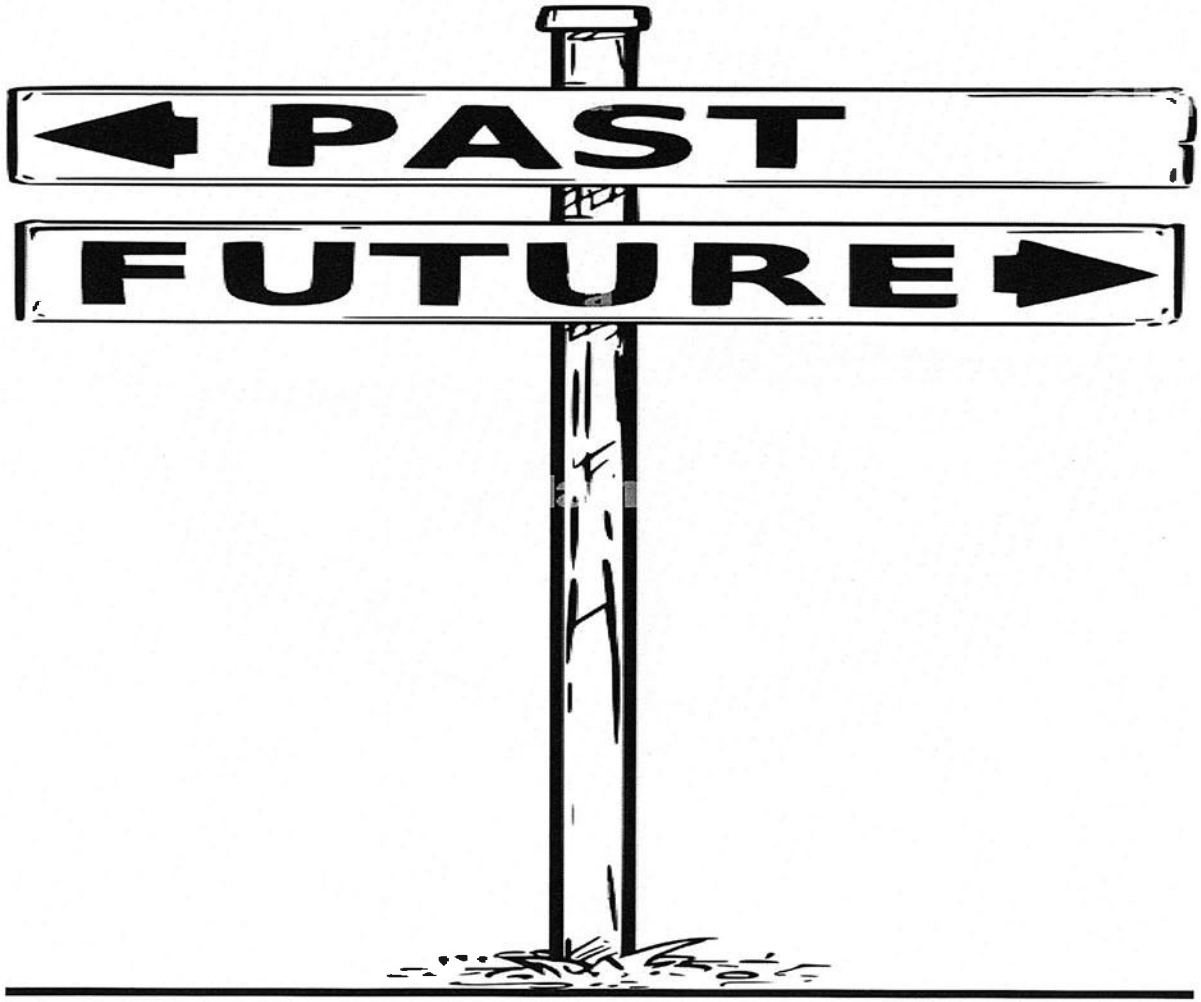
ART. 27, 3° comma, COST.



ART. 27, 4° comma, COST.

ART. 13, 4° comma, COST.


N
NW
NE
W
E
SW
SE
S


PAST
FUTURE



Legge 26 luglio 1975, n. 354

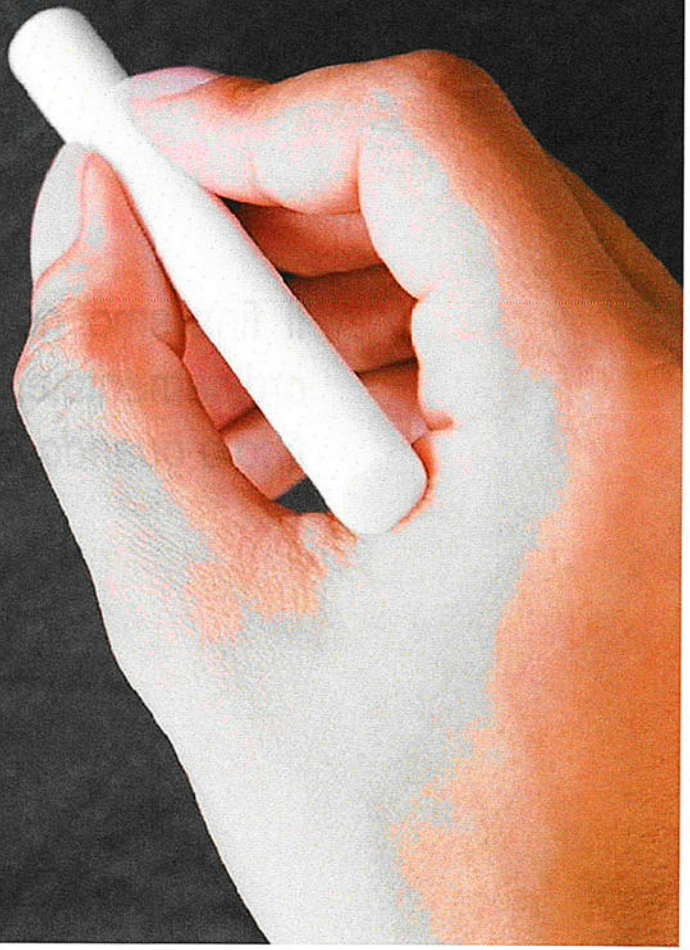
Ordinamento penitenziario
e misure alternative alla detenzione


Today
gettyimages
Credit: alexsl
182492759

Il finalismo rieducativo accompagna la pena in tutta la sua vicenda ordinamentale, *«da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»*.

(Sentt. nn. 313/1990, 172/2017, 149/2018)

SINTASSI dell'art. 27, 3° comma, della Costituzione





Art. 27, 3° comma, Cost.

Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato

Art. 13, 2° comma, Cost.

Non è ammessa forma alcuna di **detenzione**,
di ispezione o perquisizione personale, **né**
qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi stabiliti dalla legge

Art. 25, 2° comma, Cost.

Nessuno può essere **punito** se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso



Art. 27, 3° comma, Cost.

Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e **devono tendere** alla rieducazione del condannato

«ciò che il verbo "tendere" vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione»

(Sent. n. 313/1990)



Art. 27, 3° comma, Cost.

Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere **alla rieducazione** del condannato

«reinserimento nell'ordine sociale»
(Sent. n. 168/1972)

«ravvedimento», «recupero sociale»
(Sent. n. 271/1998)

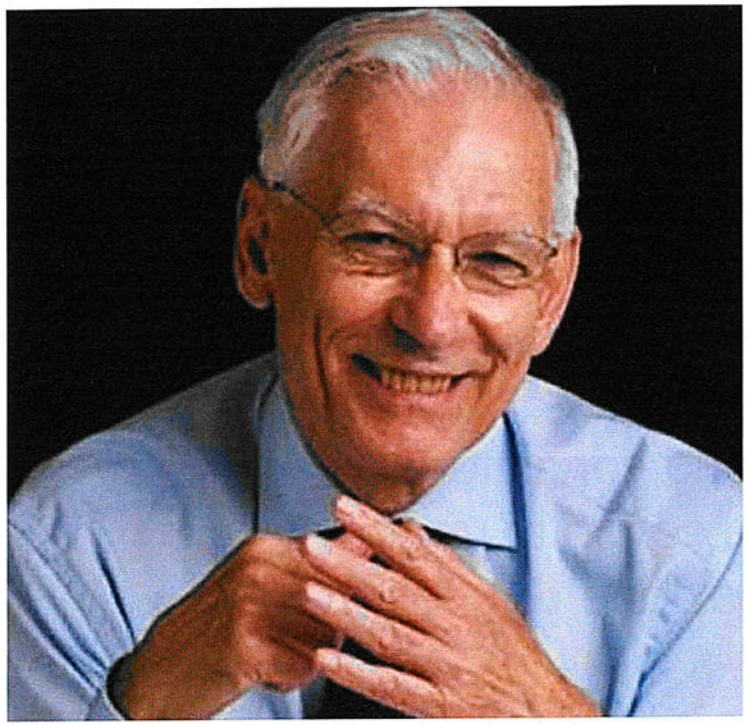
«risocializzazione»
(Sent. n. 450/1998)

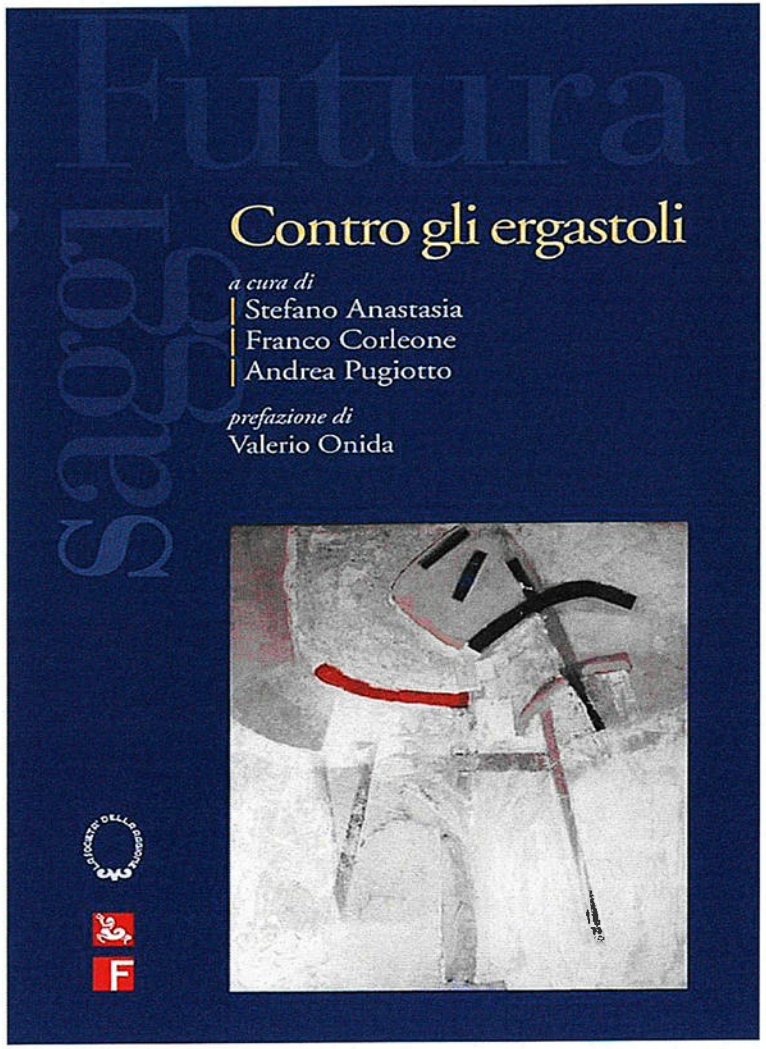
«rispetto della "legalità esteriore", cioè acquisizione dell'attitudine a vivere senza commettere (nuovi) reati»
(Sent. n. 138/2001)

«cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale»
(Sent. n. 172/2017)

«il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»

(Sentt. nn. 313/1990, 306/1993, 68/1995, 257/2006, 78/2007, 149/2018)




futura
saggi
Contro gli ergastoli
a cura di
Stefano Anastasia
Franco Corleone
Andrea Pugiotto
prefazione di
Valerio Onida
F



Art. 27, 3° comma, Cost.

Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione **del condannato**



Art. 27, 3° comma, Cost.

Le pene **non possono consistere**
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato

L'art. 27, 3° comma, Cost. «non si limita a dichiarare puramente e semplicemente che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", ma dispone invece che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato": **un contesto, dunque, chiaramente unitario, non dissociabile**, come si vorrebbe, in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, né, tanto meno, riducibile a una di esse soltanto [...]. Da un lato infatti **il trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato**; dall'altro è appunto in un'azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva indulgenza »

(Sent n. 12/1966)

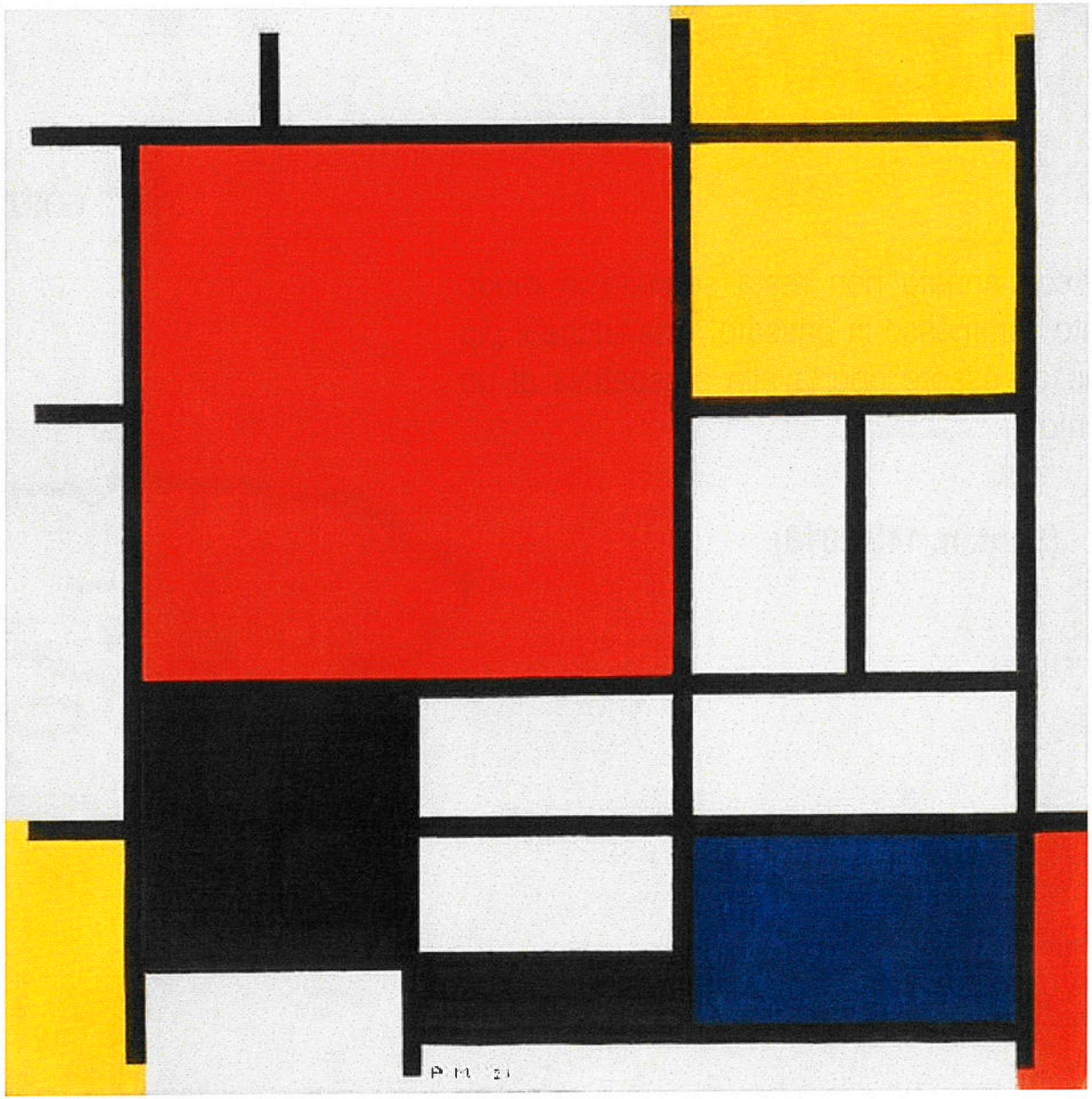


Il sovraffollamento carcerario è un fenomeno che «pur con intensità diverse, sta investendo da tempo il sistema penitenziario e ha determinato una situazione che non può protrarsi, data **l'attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale**»

(Sent. n. 279/2013)

CORTE COSTITUZIONALE

riassunto



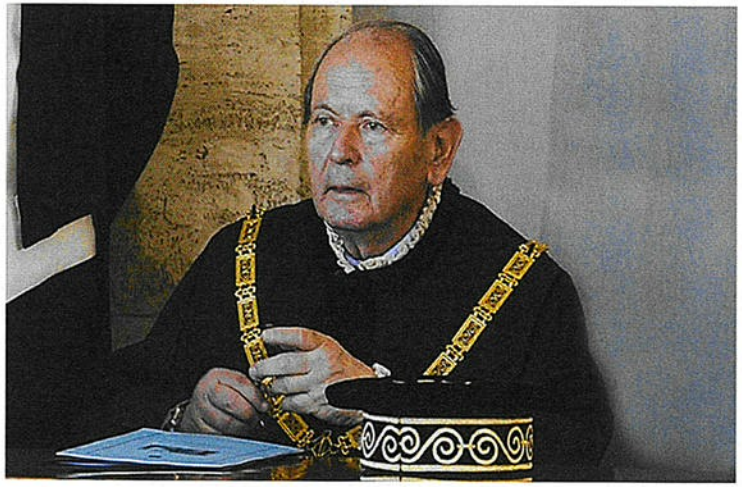
CORTE COSTITUZIONALE

«la personalità del condannato non resta segnata in modo irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile, ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento»

(Sent. n. 149/2018)







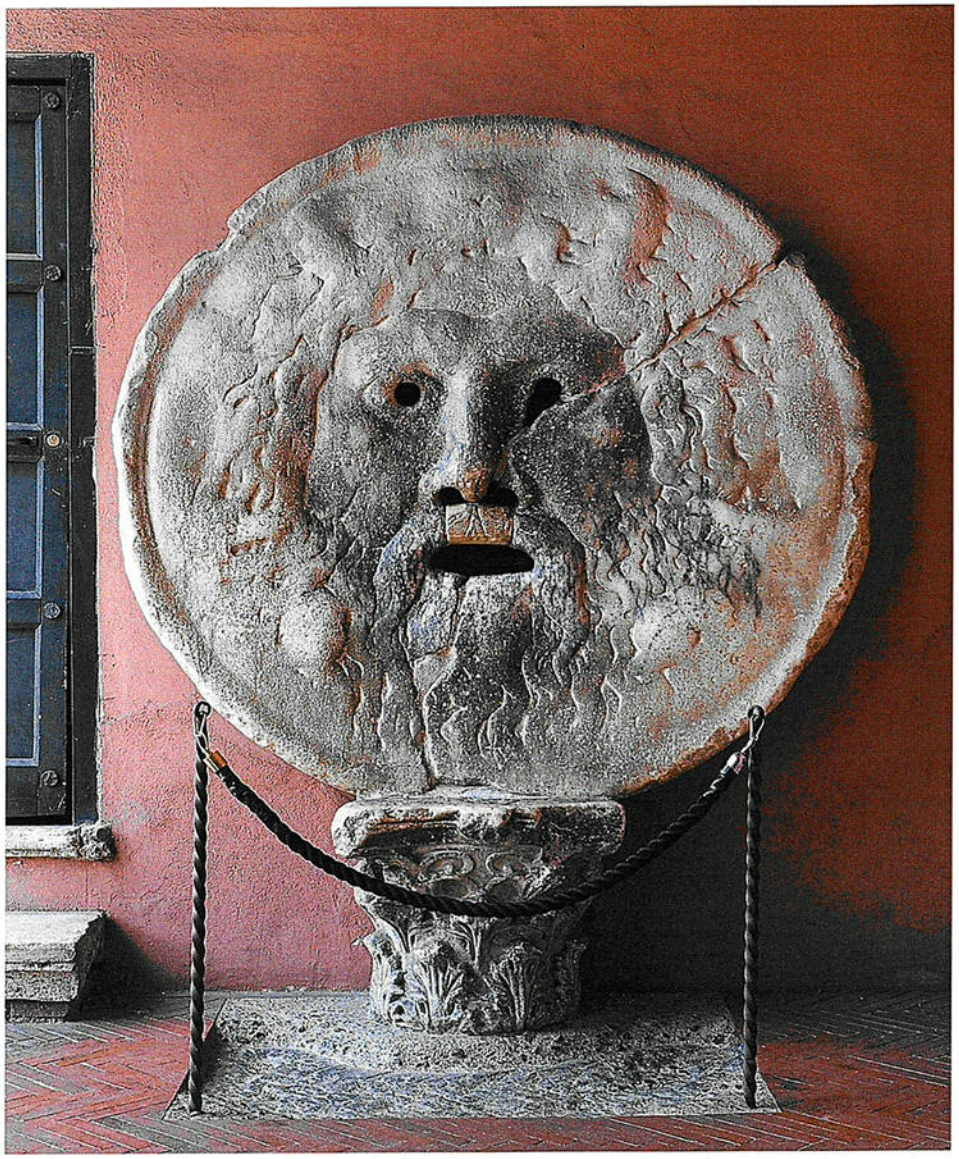
CORTE COSTITUZIONALE

La reclusione rappresenta *«un "dentro" nella prospettiva di un nuovo "fuori", non un "dentro" in cui si finisce ma, nel progetto costituzionale, un "dentro" da cui si ricomincia»*

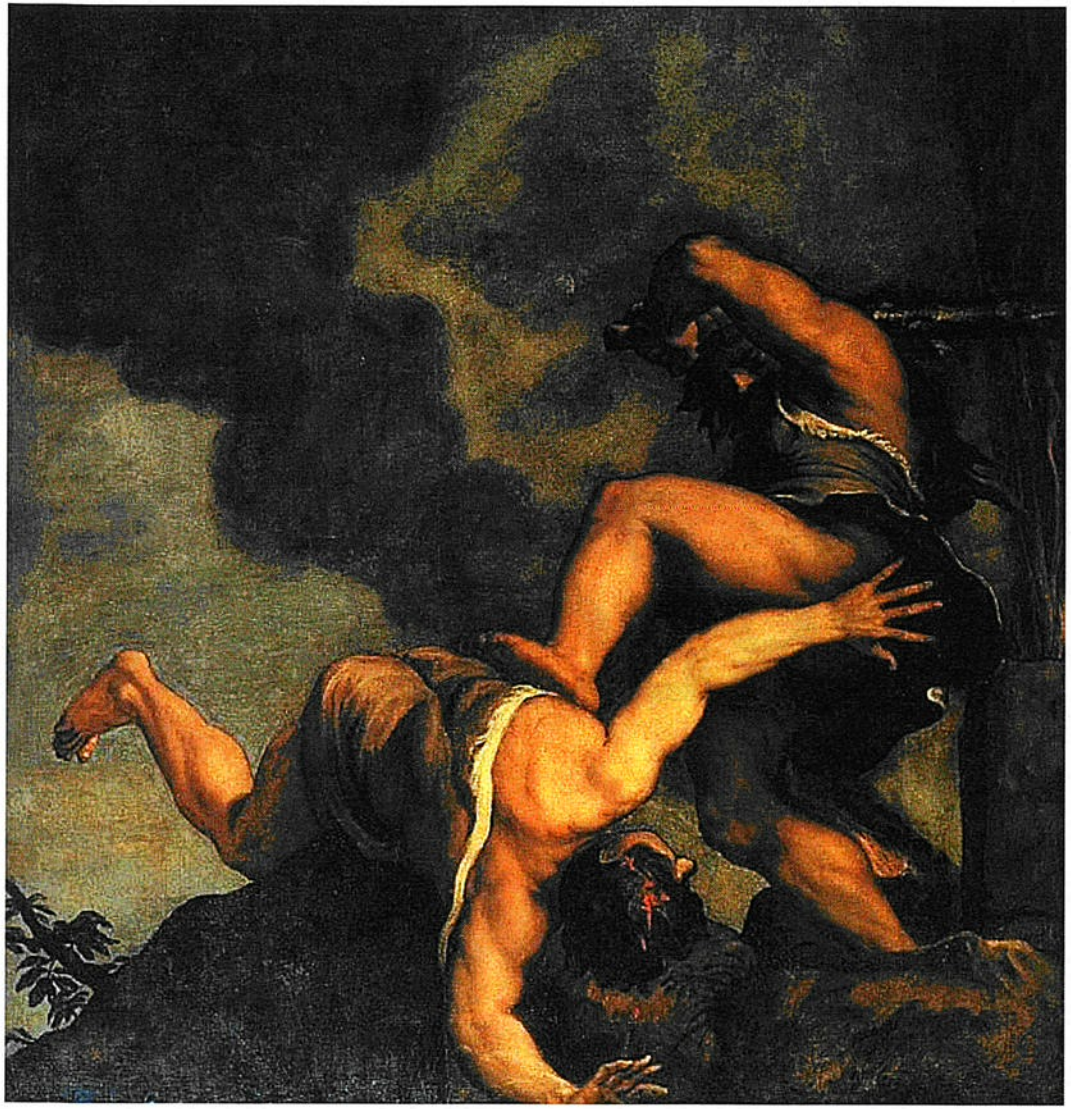
(Roma, Carcere di Rebibbia, 4 ottobre 2018)

Diritto alla speranza

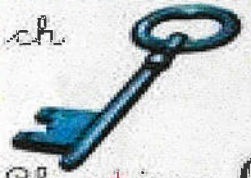

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



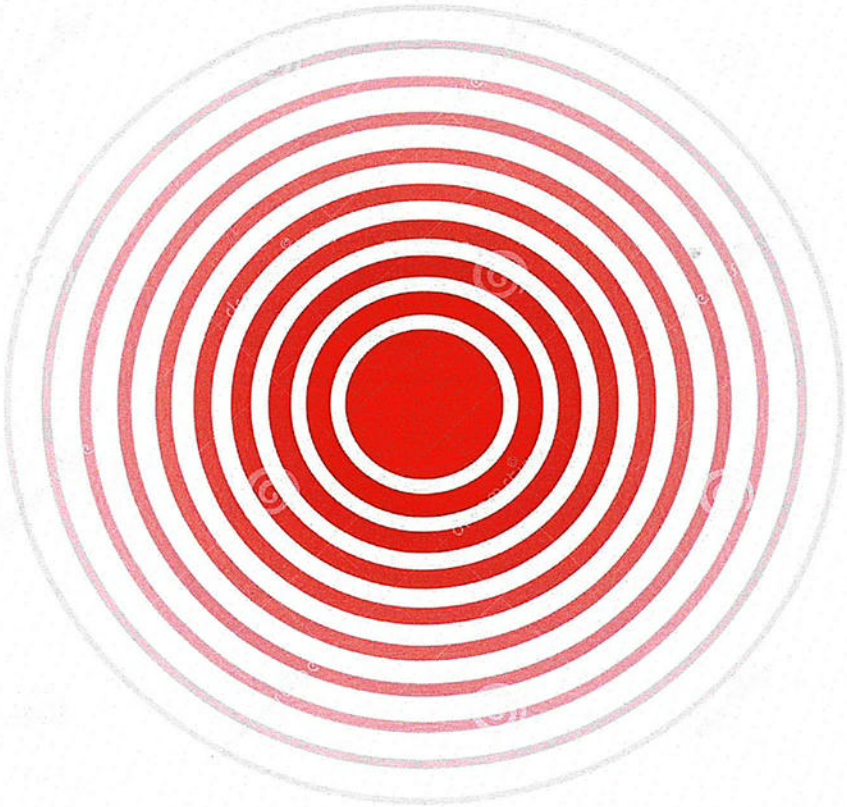
REO ERO



Genesi, 4,17

Le vocali	a  a A ape A	e  e E edera E	i  i I indiano I	o  o O oca O	u  u U uva U
Le consonanti	b  b B barca B	c  c C cane C	c  c C ciliegie C	ch  ch Ch chiave Ch	d  d D dado D
f  f F fiore F	g  g G gatto G	g  g G gelato G	gh  gh Gh ghiande Gh	gl  gl Gl foglia Gl	gn  gn Gn gnomo Gn
h  h H	l  l L luna L	m  m M mela M	n  n N nido N	p  p P palla P	qu  qu Qu quadro Qu
r  r R rosa R	s  s S sole S	sc  sc Sc scimmia Sc	t  t T topo T	v  v V vaso V	z  z Z zoccolo Z

ART. 27, 3° comma, COSTITUZIONE



CORTE COSTITUZIONALE

L'art. 27, 3° comma, Cost. e la struttura del reato

E' il 3° comma dell'art. 27 Cost. a svelare **«l'esatto significato e la precisa portata che il principio della responsabilità penale personale assume nella Costituzione»**, nel senso che **«non avrebbe senso la "rieducazione" di chi [incolpevole] non ha, certo, "bisogno" di essere "rieducato"»**

(sent. n 364/1988, ma anche sent. n. 322/2007).

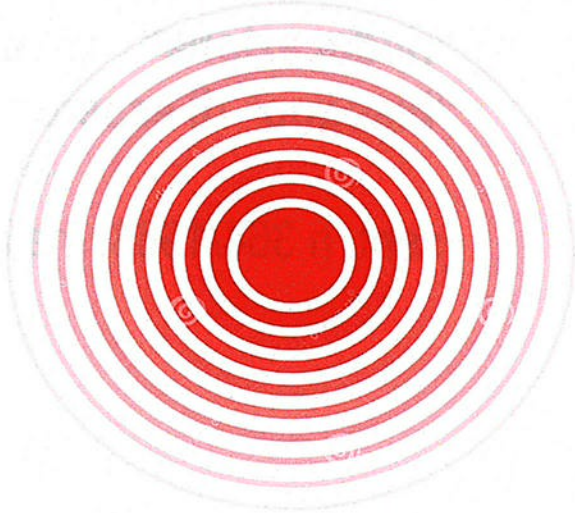


CORTE COSTITUZIONALE

L'art. 27, 3° comma, Cost. e il processo di cognizione penale

Il giudice deve essere messo nelle condizioni di **«valutare la congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, 3° comma, Cost.»**. Infatti, **«se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compressione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto»**

(sent. n. 313/1990)

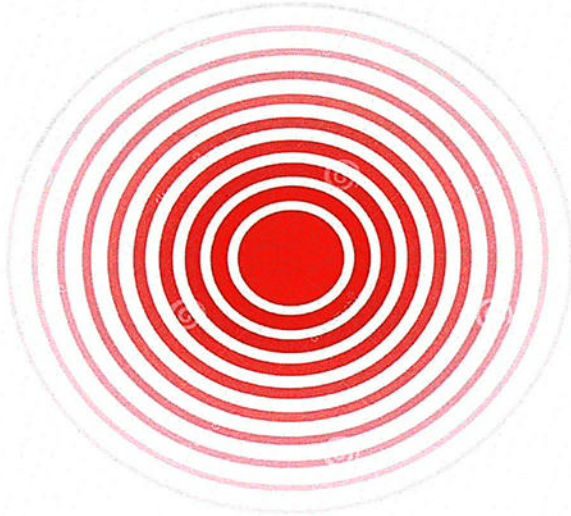


L'art. 27, 3° comma, Cost. e la ridefinizione *in mitius* del giudicato penale

CORTE COSTITUZIONALE

«il giudicato penale non impedisce al giudice [dell'esecuzione] di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta l'illegittimità» sopravvenuta, costituzionale o convenzionale

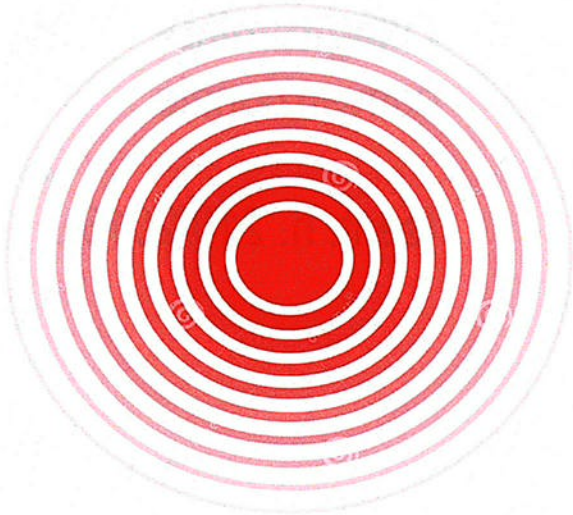
(sent. n. 210/2013).



L'art. 27, 3° comma, Cost.
e il principio di progressione del trattamento
e del divieto di una sua regressione incolpevole

Diversamente, si avrebbe la **«vanificazione dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo)»** precludendosi così **«il proseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena»**

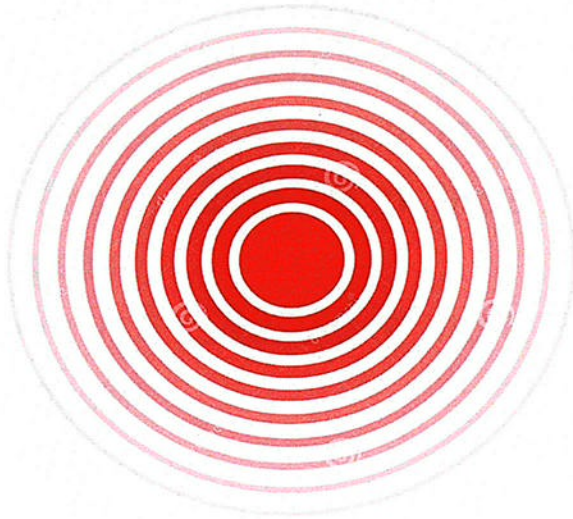
(sent. n. 306/1993, ma anche sentt. nn. 504/1995, 445/1997, 450/1998, 137/1999, 79/2004, 257/2006, 79/2007).



L'art. 27, 3° comma, Cost. e il divieto di automatismi legislativi e presunzioni assolute

CORTE COSTITUZIONALE

la preclusione temporale legislativa è così rigida da sovvertire irragionevolmente **«la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena»**
(sent. n. 229/2019, ma già le sentt. nn. 257/2006, 255/2006, 445/1997, 504/1995).



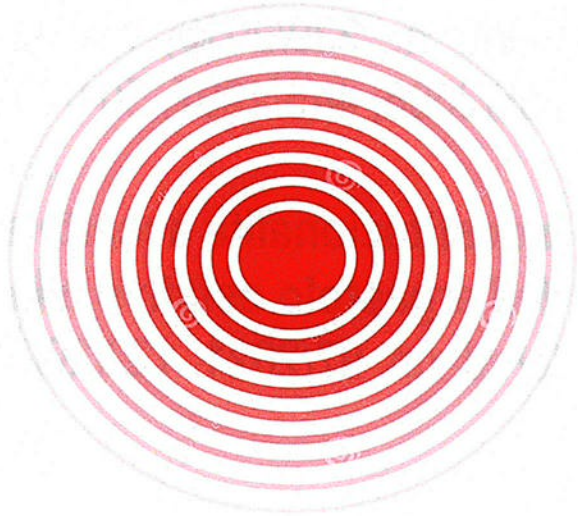
Incostituzionalità accertata (ma non dichiarata)
dell'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale
(ordd. nn. 97/2021, 122/2022, 227/2022)

L'art. 27, 3° comma, Cost.
e il controllo di costituzionalità
sulla misura della pena

CORTE COSTITUZIONALE

sent. n. 236/2016 (alterazione di stato civile)

ex plurimis:
sent. n. 222/2018 (bancarotta fraudolenta)
sent. n. 233/2018 (contrabbando doganale)
sent. n. 40/2019 (fatti di non lieve entità per droghe pesanti)
sent. n. 88/2019 (omicidio e lesioni stradali gravi)
sent. n. 99/2019 (grave infermità psichica sopravvenuta in regime di detenzione)
sent. n. 63/2022 (favoreggiamento immigrazione irregolare)

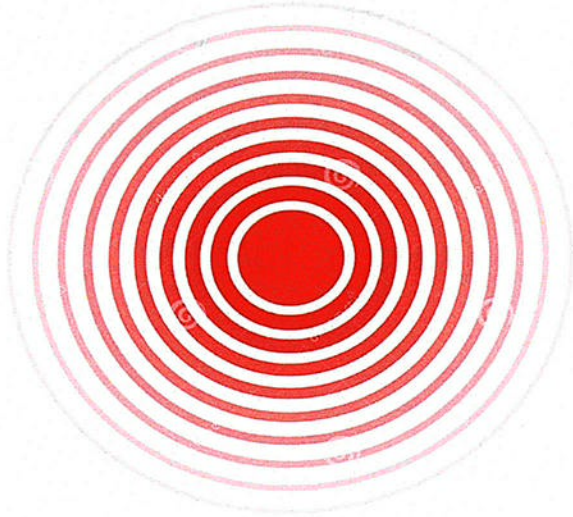


CORTE COSTITUZIONALE

L'art. 27, 3° comma, Cost. e divieto di retroattività di misure extramurali intrinsecamente penali

al di là del *nomen iuris* della singola misura penitenziaria, premiale o alternativa, **«tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa»**

(sent. n. 32/2020)



L'art. 27, 3° comma, Cost.
e il diritto all'affettività-sessualità in carcere

CORTE COSTITUZIONALE

L'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un *vulnus* alla persona nell'ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.

Da questo punto di vista **si evidenzia la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto una pena che impedisce al condannato di esercitare l'affettività nei colloqui con i familiari rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa.**

[...].

Il perseguimento di questo obiettivo risulta anzi gravemente ostacolato dall'indebolimento delle relazioni affettive, che può arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse, giacché frustrate dalla protratta impossibilità di coltivarle nell'intimità di incontri riservati, **con quell'esito di "desertificazione affettiva" che è l'esatto opposto della risocializzazione**.

(sent. n. 10/2024)

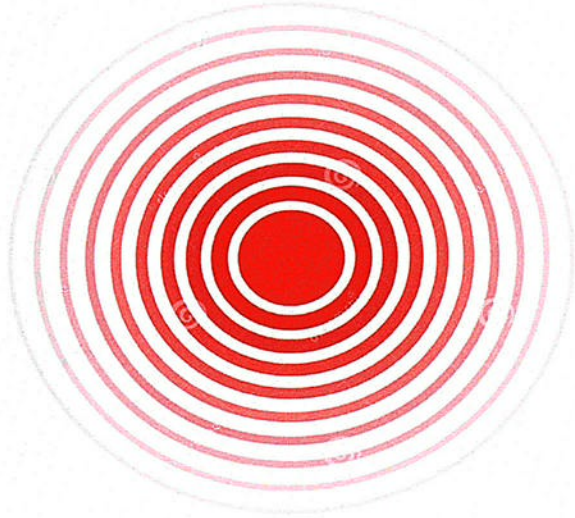


CORTE COSTITUZIONALE

L'art. 27, 3° comma, Cost. e l'esercizio del potere di clemenza

la clemenza individuale è una misura **«eminentemente umanitaria ed equitativa»** (sent. n. 200/2006)

l'esercizio della clemenza collettiva **«deve comunque essere valutata in funzione delle finalità "proprie" della pena»** (sent. n. 369/1988).







AS n.436, Disegno di legge costituzionale,
Iannone *e altri,* 21 dicembre 2022

Modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di responsabilità personale

AC n. 285 Proposta di legge costituzionale,
Cirielli*,* 15 ottobre 2022

Modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di responsabilità personale

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 27. – La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

La pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, **assicura la giusta punizione del reo per il fatto commesso e la prevenzione generale e speciale del reato** e deve tendere, **con la collaborazione del condannato,** alla sua rieducazione. **Sono stabiliti con legge i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale.**

Non è ammessa la pena di morte.

La legge determina, secondo princìpi conformi alle disposizioni del presente articolo, le finalità e le modalità delle misure di sicurezza ».



Ritorno alla polifunzionalità della pena

Residualità della finalità rieducativa della pena

Costituzionalizzazione delle esigenze di difesa sociale

Certezza della pena in senso sostanziale

Ammissibilità dell'irrogazione di pene esemplari

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

AC n. 3154 Proposta di legge costituzionale,
Meloni *e altri,* 8 giugno 2021

Modifica dell'articolo 27 della Costituzione
in materia di funzioni della pena




FUTURO
PRESENTE
PASSATO

CORTE COSTITUZIONALE

*I «principi supremi» come limiti **impliciti** alla revisione costituzionale*

La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i **principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana**.

(sent. n. 1146/1988. Cfr. anche sentt. nn. 159/2023, 115/2018, 118/2015, 134/2002, 203/1989 e ord. n. 24/2017))

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenze costituzionali che fanno uso della c.d. teoria dei controlimiti

Sent. n. 18/1982

Violazione del principio supremo di tutela giurisdizionale
della norma concordataria sul matrimonio rato e non consumato

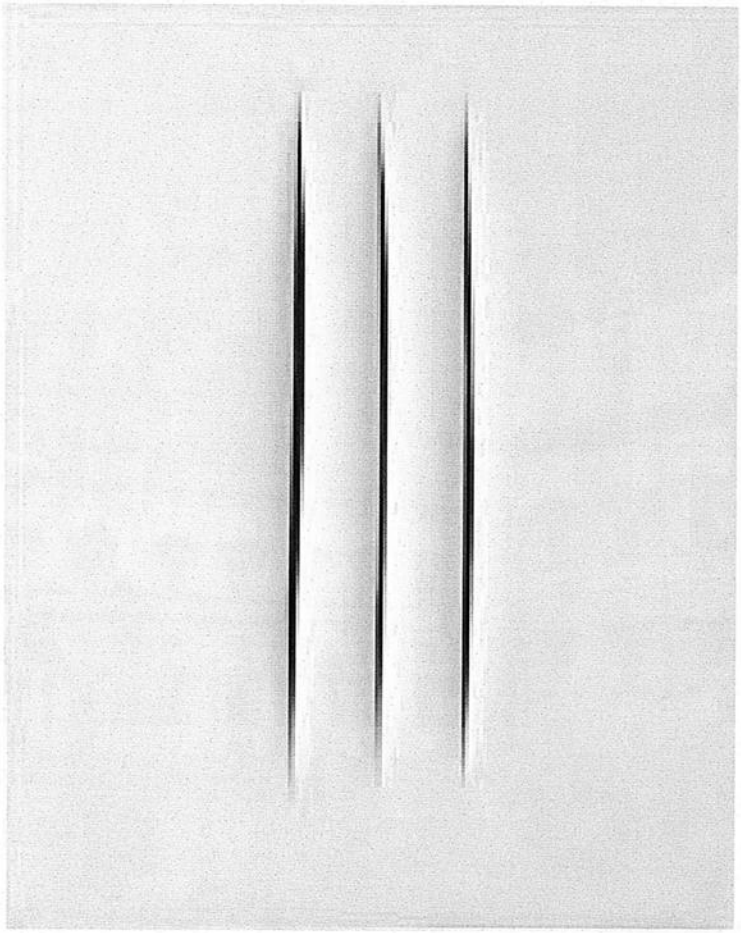
Sent. n. 238/2014

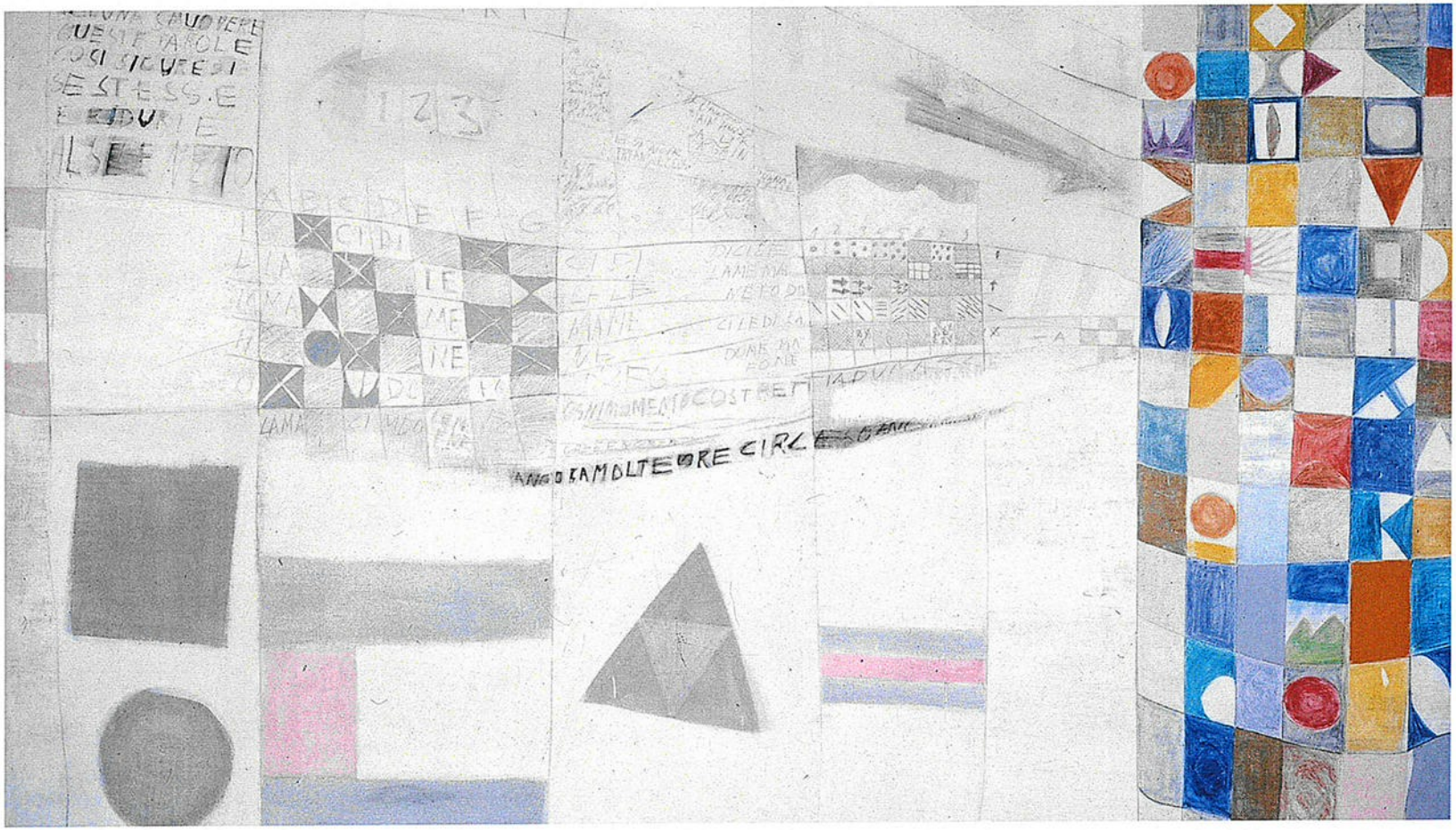
Violazione del principio supremo di dignità umana
e del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale
da parte della norma consuetudinaria internazionale
sull'immunità degli Stati in caso di crimini di guerra e contro l'umanità

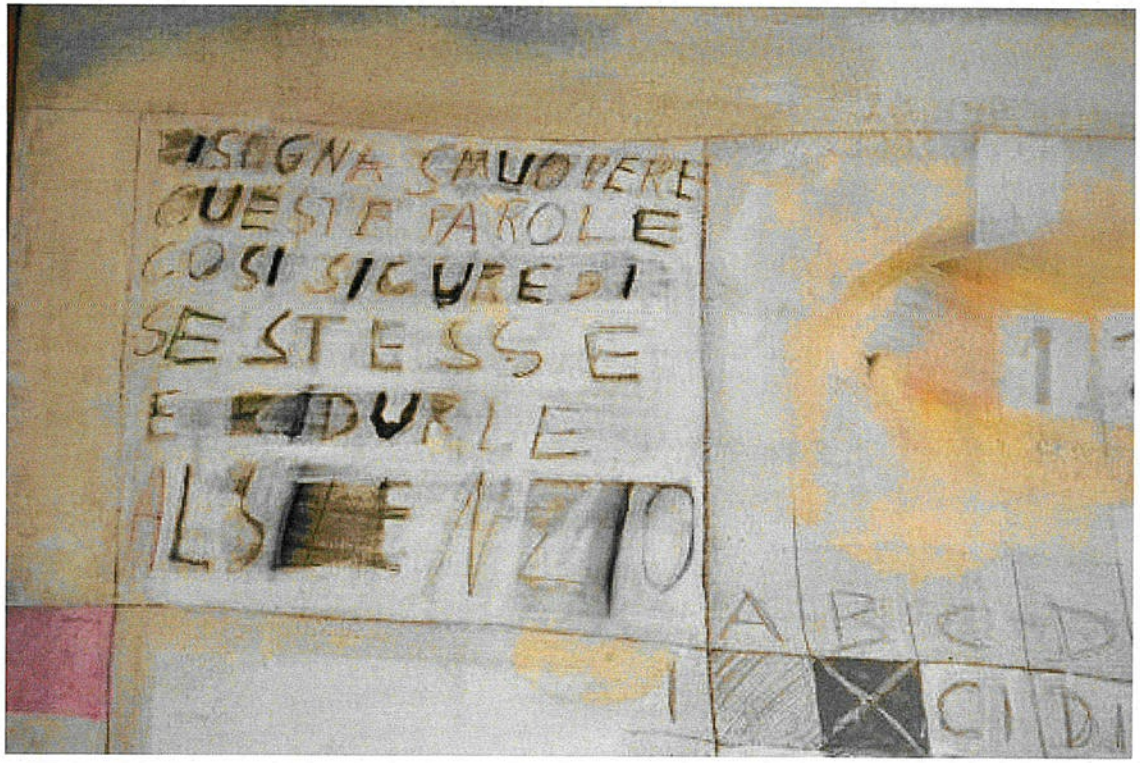
L'identità della Costituzione è «definita, nel suo "contenuto essenziale", una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla».

(Sent. n. 125/2025)








ISEGNA SAPERE
QUESTE PAROLE
COSÌ SICURE DI
SE STESSE
E DURE
ALSENZIO
A B C D
C D


The End